

XXVIII.

TORNATA DEL 4 AGOSTO 1895

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri — Approvazione della proposta di inscrivere nell'ordine del giorno di domani la discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari — Discussione del progetto di legge: Provvedimenti relativi al personale del reale corpo del Genio civile — Osservazioni del senatore Cavalletto e risposta del ministro dei lavori pubblici — Approvazione di tutti gli articoli del progetto di legge — Discussione del progetto di legge: Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro, Messina e Firenze — Dichiarazioni del senatore Sprovieri ed approvazione degli articoli del progetto di legge — Discussione del disegno di legge: Facoltà al Governo di autorizzare la creazione di Istituti e Società regionali esercenti il credito fondiario — Parlano il senatore Lancia di Brolo, il ministro di agricoltura, industria e commercio ed il senatore Salis — Dichiarata chiusa la discussione generale, prendono parte a quella dell'art. 1 i senatori Lancia di Brolo, Barsanti relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione dell'art. 1 e di tutti i successivi del disegno di legge — Inversione dell'ordine del giorno — Discussione del progetto di legge: Consolidamento dei canoni daziari — Approvazione di un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, e quindi degli articoli del progetto di legge — Risultato della votazione a scrutinio segreto fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 16 e 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, di agricoltura, industria e commercio e della marina. Intervengono in seguito i ministri delle finanze, dei lavori pubblici, del Tesoro, il presidente del Consiglio ed il ministro guardasigilli.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Conversione in legge dei regi decreti 29 novembre 1894, n. 509 e 20 gennaio 1895, n. 16, relativi alla proroga ed alla riconvocazione dei comizi elettorali della Camera di commercio ed arti di Messina;

Proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie;

Conversione in legge del regio decreto 27 dicembre 1894, n. 570, che proroga i termini per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue;

Aumento di fondi per la bonifica idraulica dell'Agro romano;

Approvazione di spese straordinarie per la ricostruzione di ponti sopra strade nazionali e per la bonificazione del palude dell'Alberese.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasciano le urne aperte.

Approvazione della proposta d'inscrivere nell'ordine del giorno di domani la discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

PRESIDENTE. Credo opportuno informare i signori senatori, che oggi a mezzogiorno fu distribuita la relazione della Commissione permanente di finanze, intorno al progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

Quindi mi parrebbe fosse il caso fin d'ora di stabilirne il giorno della discussione; ed io proporrei fosse iscritto all'ordine del giorno di martedì.

Voci: Di domani, lunedì.

Senatore CAVALLETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLETTO. Trattandosi di provvedimenti urgenti, già largamente discussi nell'altro ramo del Parlamento e sui quali sono già pronte e pubblicate le relazioni della nostra Commissione delle finanze, io credo che potremmo accingerci alla loro discussione domani stesso.

Senatore SPROVIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SPROVIERI. Io proporrei che si riunisse il Senato domani alle ore tre invece delle quattro, per la discussione dei provvedimenti finanziari.

PRESIDENTE. Questo stavo per proporlo io. Dunque fondendo insieme le proposte del senatore Cavalletto e del senatore Sprovieri, io pongo ai voti questa proposta: che domani alle tre il Senato si riunisca per discutere i provvedimenti di finanza.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti relativi al personale del Reale corpo del Genio civile » (N. 82).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente progetto di legge: Prov-

vedimenti relativi al personale del Reale corpo del Genio civile.

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI - GONZAGA legge:

(V. stampato N. 82).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Cavalletto.

Senatore CAVALLETTO. Sebbene il nuovo disegno di legge apporti nuovi dolori e danni sensibili a buona parte del personale del Corpo del Genio civile, pure per riguardo all'interesse della finanza ed alla stessa bontà del servizio, io non lo combatterò. Mi limiterò a brevi osservazioni e raccomandazioni, che spero saranno dall'onor. ministro accolte.

La legge del luglio 1882, nel filantropico intendimento di collocare in pianta stabile i moltissimi straordinari e volontari che allora in tutti i rami dei lavori pubblici si avevano, allargò i ruoli e riordinò il Corpo del Genio civile; e ingrossò questo Corpo in modo strabocchevole tanto che coll'esperienza si vide ben presto che grave onere ne veniva alla finanza e non poco discapito al regolare e buono servizio pubblico. I ruoli e le piante dei ruoli allora si stabilirono approssimativamente senza avere una statistica del personale straordinario che in questi ruoli si doveva introdurre. Ne veniva quindi la necessità che si dovesse rivedere la legge del 1882 e a questa necessità soddisfece l'onor. ministro Genala, di cara ed onorata memoria.

Il ministro Genala colla legge del 1893 ridusse quasi radicalmente questo personale e lo portò ad un limite discreto. Egli nella sua equità però stabilì che il personale che si metteva fuori di ruolo e di servizio e che si doveva quindi collocare a riposo o licenziare, se avesse avuto otto anni di servizio almeno potesse godere metà della pensione normale.

Questo temperamento equo e giusto mitigò molti dolori che sarebbero stati gravissimi. Ma la riduzione fatta dal ministro Genala, col successivo diminuire dei lavori pubblici e colla necessità di fare tutte le economie possibili a beneficio della finanza, indusse, e anzi ciò era già preveduto, il presente ministro a presen-

tare il nuovo disegno di legge, il quale stabilisce una nuova riduzione del personale dei ruoli in correlazione dell'entità dei diversi servizi ai quali deve presentemente soddisfare il Corpo del Genio civile.

Io lodo l'onor. ministro di aver presentato questo nuovo disegno di legge, ma dico il vero che avrei desiderato che fra la categoria degli ingegneri ordinari e quella degli aiutanti si fosse osservata una migliore proporzione, perchè, parmi, che la categoria degli ingegneri, se questi devono effettivamente dirigere ed avere la responsabilità di tutti i lavori che progettano e liquidano, sia piuttosto scarsa e che eccessiva, cioè vi sia invece abbondanza nella categoria degli aiutanti.

L'aiutante del Genio civile deve essere un cooperatore, un collaboratore subordinato dell'ingegnere, e non si possono e non si dovrebbero addossare all'aiutante le mansioni e le attribuzioni proprie dell'ingegnere.

La responsabilità della preparazione e compilazione dei progetti, della direzione e della liquidazione dei lavori, deve essere tutta dell'ingegnere che questi lavori dirige, e l'aiutante subordinatamente deve collaborarvi e sorvegliare la esatta esecuzione delle opere, nè dovrebbe avere sul merito delle opere stesse una vera responsabilità. Ma si usa adesso qualche volta, in via di eccezione, quando si hanno aiutanti valenti, di affidare ad alcuno di questi anche mansioni d'ingegneri.

Se in ciò non c'è grande male, perchè effettivamente nella categoria degli aiutanti vi sono ingegneri laureati assai esperti e molto valenti però non è conveniente, nè giusto che quando a questi aiutanti si affidano le mansioni degli ingegneri e sieno veramente valenti, essi restino nel personale subalterno e giustizia vorrebbe che di questi aiutanti valenti si facesse una categoria speciale, che si potrebbe intitolare degli aiutanti ingegneri, dalla quale categoria, di mano in mano che ne sorgesse il bisogno, si potrebbero prendere in equa misura gl'ingegneri per la classe terza della categoria superiore.

Io credo che a questo si potrà provvedere in seguito; ma intanto in questa riduzione io spero, e sono certo, che l'onor. ministro osserverà una disposizione della legge del ministro Genala, la quale stabilisce che metà delle promo-

zioni sia fatta per merito, e l'altra metà per anzianità, e le promozioni per merito io ritengo che devono essere fatte nel personale che, fatta la riduzione, mantieni in attività di servizio. In disponibilità, fuori ruolo, certo si metteranno quei funzionari ingegneri o aiutanti i quali, o per l'età, o per la salute, o per meno operosità, o per altra ragione, si reputassero meno valenti, quantunque già si debbano ritenere tutti capaci; ma la capacità è sempre relativa.

Quindi io raccomando vivamente che per non produrre per cinque anni un ristagno nelle promozioni degli ingegneri del Genio civile si osservi rigorosamente la norma stabilita nella legge Genala.

Da ultimo raccomando pure che la Commissione che da questa legge è ordinata per proporre i collocamenti fuori di attività di servizio, che questa Commissione, quantunque composta delle persone più autorevoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici debba pronunciare i suoi giudizi con piena cognizione di causa, e non sopra i quadri caratteristici ordinari, i quali sono quasi tutti formati secondo dati moduli nello stabilire i gradi del merito degli individui, ma che debba fare le sue proposte di riduzione del personale sopra particolareggiati prospetti e documenti, accertanti la rispettiva ed effettiva capacità, operosità e diligenza dei diversi ingegneri e aiutanti, da esibirsi dagli uffici del Genio civile e da cerciararsi dagli ispettori compartimentali, e ciò per evitare preferenze ingiustificate e per proporre riduzioni ed eliminazioni dal corpo in modo assolutamente imparziale e pienamente giustificato.

Facendo ciò, credo che nessuno potrà lagnarsi di favoritismi e di preferenze ingiustificate o di eliminazioni ingiuste.

Queste sono le raccomandazioni che io faccio. Termino con un voto, ed è che venga il tempo, in cui si riconosca la necessità di richiamare l'osservanza dell'art. 1^o, lettere *h* e *i*, e dell'articolo 5 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche. In questi articoli si prescriveva, e sarebbe ancora prescritto, che tutti i servizi edilizi delle diverse Amministrazioni dello Stato, esclusa la guerra e la marina, dovessero essere sostenuti dal corpo del Genio civile. Invece, per non avere specializzato in distinte categorie gl'ingegneri del Genio civile, per non avere formato una categoria speciale

di esperti e dotti ingegneri architetti, è sorto il bisogno nelle diverse Amministrazioni degli altri Ministeri di stabilire uffici tecnici speciali, come nel Ministero dell'interno per le carceri, in quello della pubblica istruzione per le fabbriche monumentali; così alle finanze per le fabbriche demaniali, ecc.

Io credo che se si fossero osservati quei due articoli della legge fondamentale delle opere pubbliche, non si sarebbe ora nella necessità di fare questa nuova, e, ripeto, per molti ingegneri e aiutanti, dolorosa riduzione. Il Corpo del Genio civile specializzato a tutto soddisferebbe.

Faccio voti che questo si possa fare in avvenire, e ciò per l'interesse stesso della finanza la quale non ha certo nè economia, nè utilità dall'istituzione di tanti uffici tecnici speciali nelle diverse Amministrazioni, i quali potevano essere sostenuti invece dal Corpo reale del Genio civile. (*Benissimo. Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io non mi sento l'animo di entrare in discussione con un uomo così autorevole com'è l'on. Cavalletto, intorno ad una materia alla quale, quasi quasi, mi sento profano. Mi proverò tuttavia a rispondere ad alcuni punti del suo discorso.

Innanzi tutto mi preme assicurare l'on. Cavalletto ed il Senato che il nuovo organico degli ingegneri e degli altri ufficiali del Genio civile, vale a dire di quelli che devono rimanere in pianta stabile, venne creato in relazione alle necessità del servizio, tenuto conto dell'opera che sono chiamati a prestare in tutte le parti del Regno. Così, e non altrimenti, si è preparato il nuovo organico, che nel pensiero dell'Amministrazione risponde strettamente, nelle diverse sue parti, alle vere e proprie necessità del servizio. Non è adunque, a dir vero, la sola ragione dell'economia che ha mosso l'Amministrazione a presentare questo disegno di legge, ma poichè il numero di questi funzionari appariva soverchio, era naturale che si dovesse pensare a ridurlo entro i confini del bisogno, perocchè non giova nemmeno al buon andamento dei pubblici servizi, che i funzionari dello Stato non sieno chiamati normalmente a prestare un utile lavoro.

Oltre a ciò non si deve dimenticare che oggi un personale straordinario aiuta a liquidare un passato tormentoso, ma siccome il tempo è ancora lontano nel quale le opere pubbliche potranno prendere un maggiore sviluppo, è necessario arrivare ad un riordinamento finale degli uffici del Genio civile che abbia carattere di stabilità, e basti alle occorrenze dei tempi normali.

L'onor. Cavalletto ha discorso in particolare modo delle famiglie degli aiutanti e degli ingegneri, ed ha osservato, molto giustamente, che l'ingegnere prepara i progetti e ne deve rispondere sotto la sua responsabilità, ai termini specialmente degli ultimi regolamenti che ho avuto l'onore di presentare alla firma di Sua Maestà; e per contro, l'aiutante deve rispondere dell'esecuzione dei lavori.

Ma, onor. Cavalletto, io dirò cosa che forse non piacerà, ma la esperienza mi ha insegnato che talvolta una buona direzione, ossia un buon assistente arriva a correggere gli errori di un progetto poco studiato, siccome un buon progetto, che non sia bene diretto e sorvegliato, rischia talora di riescire malamente. Sta bene che si debba ricorrere ad ingegneri capaci perchè ci diano progetti migliori di quelli che pur troppo in questi ultimi anni hanno servito di base ai pubblici appalti; ma abbiamo pure bisogno di una classe di aiutanti abbastanza numerosa che offrano garanzia di una lodevole esecuzione. Io credo dunque che il numero degli aiutanti risultante dall'organico, non sia eccessivo se l'opera di costoro si manterrà in quei giusti confini, ossia nell'adempimento di quei doveri che specialmente sono chiamati ad osservare. Nel che sono pure dell'avviso dell'onor. Cavalletto che, generalmente parlando, convenga il meno che sia possibile impiegare gli aiutanti nella formazione dei progetti, ma debbano invece essere adoperati in una efficace e giudiziosa direzione e sorveglianza dei lavori.

L'onor. Cavalletto ha parlato della legge chiamata Genala, dal nome del suo autore, ed ha invitato il ministro ad attenersi strettamente alle disposizioni di quella legge, nella parte che riguarda le promozioni che si debbono fare parte per merito e parte per anzianità. Io credo che dal momento che quella disposizione di legge non è abrogata con questa che si sta oggi discutendo, la legge del 1893 debba indubbia-

mente continuare ad aver pieno ed intero il suo effetto.

Ma pur troppo sarà sempre difficile, sia nelle promozioni, sia nelle deliberazioni che si dovranno prendere per mandare in disponibilità un gran numero d'impiegati, sarà sempre difficile, per non dire impossibile, che non sorgano lamenti e censure.

Quando entro due mesi si dovranno mandare in disponibilità circa 180 impiegati, e fra quelli posti in disponibilità, pochi o nessuno fossero chiamati a salire più alto per merito, allorchè avvengano promozioni, non si può pretendere che quelli che rimarranno fuori servizio o non promossi rinunzino a lagnarsi del trattamento che riceveranno. Abbiamo ragione od abbiamo torto, si lagneranno sempre, poichè è un antico adagio che il litigante ha sempre diritto per ventiquattro ore a maledire i suoi giudici, ed io non mi meraviglierò se i funzionari mandati in disponibilità e quelli non promossi manderanno le alte grida. Questo solo che importa e si deve volere, egli è che l'Amministrazione proceda con quella rettitudine e con quella imparzialità che è condizione assoluta perchè gli atti del Governo si possano ritenere improntati al senso di giustizia.

Qui la legge dice semplicemente che:

« Una Commissione, nominata per decreto reale, composta di cinque membri, scelti fra i funzionari superiori del Ministero e fra i membri del Consiglio superiore, proporrà gli ufficiali del Genio civile da collocarsi in disponibilità ».

E non aggiunge altro.

Vale a dire che se ne rimette al senno, ed alla prudenza di chi deve consigliare e del ministro che deve deliberare.

L'onor. Cavalletto diceva che questa Commissione non deve soltanto tener conto dei quadri caratteristici di ogni impiegato; perchè si sa come si fabbricano questi quadri, ed avviene non di rado che mentre uno è lodato dal suo capo di oggi, un altro invece lo dichiara mediocre o peggio. Ma anche in ciò spetterà alla Commissione indicata dalla legge di circondarsi di tutte le cautele necessarie per poter proferire un giudizio veramente giusto ed imparziale. Accetto nondimeno di gran cuore le raccomandazioni dell'onorevole Cavalletto e

mi propongo di portarle a cognizione della stessa Commissione perchè le abbia presenti nei suoi apprezzamenti.

L'onorevole Cavalletto ha conchiuso con l'augurio, che fino a quando rimangono in vigore gli articoli della legge organica da esso citati, tutti gli uffici del Genio civile sieno incaricati delle opere edilizie da qualunque Ministero dipendano.

Accetto l'augurio, ma ora, e per un lungo spazio di anni non saprei esigere che la legge sia in questa parte esattamente applicata, perchè manca la specializzazione degli studi, come egli diceva, ed è mestieri che i giovani siano meglio avviati verso gli studi che devono farne dei buoni architetti.

Per parte mia ho già avuto l'onore di dire altra volta in quest'aula, e lo ripeto oggi, che questa specializzazione degli studi sarebbe desiderabilissima, tanto più che arriva spesso di dover sottoporre al Consiglio superiore dei lavori pubblici progetti importanti in materia edilizia, intorno dei quali piace non di rado ricevere lume e parere da persone estranee che vestono qualità di consiglieri straordinari.

Concludendo, io ringrazio il senatore Cavalletto dell'appoggio che ha voluto dare a questo progetto di legge, non solo utile ma necessario, e rinnovo ancora una volta la dichiarazione che terrò gran conto delle sue raccomandazioni, siccome quelle che partono da un antico funzionario così intelligente e benemerito, da un uomo infine al quale tutti sono disposti a riconoscere una singolare competenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cavalletto.

Senatore CAVALLETTO. Ringrazio l'onorevole ministro della cortese risposta datami.

Riguardo al richiamo in osservanza degli articoli primo, lettere *h* e *i*, e quinto della legge del marzo 1865, io non ho detto che si possano attuare questi articoli subito e col personale ridotto, ho fatto voti che si venga in seguito ad un allargamento del Corpo, specializzando il personale e i servizi del Genio civile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggerò:

Art. 1.

Il ruolo del personale del Genio civile è stabilito come segue:

CATEGORIA I. — *Personale superiore.*

Ispettori di 1 ^a classe	N.	13
» 2 ^a »	»	12
Ingegneri capi di 1 ^a classe . . .	»	34
» 2 ^a »	»	26
Ingegneri di 1 ^a classe	»	100
» 2 ^a »	»	75
» 3 ^a »	»	55
Ingegneri allievi	»	30
		<u>345</u>

CATEGORIA II. — *Personale subalterno.*

Aiutanti di 1 ^a classe	N.	200
» 2 ^a »	»	160
» 3 ^a »	»	100
		<u>460</u>

Gli attuali aiutanti allievi prenderanno posto fra gli aiutanti di 3^a classe e ne godranno lo stipendio relativo.

CATEGORIA III. — *Personale d'ordine.*

Ufficiali d'ordine di 1 ^a classe .	N.	112
» 2 ^a »	»	61
» 3 ^a »	»	40
		<u>213</u>

(Approvato).

Art. 2.

Gli attuali ufficiali del Genio civile che non saranno compresi nel nuovo ruolo organico verranno collocati in disponibilità entro due mesi dalla promulgazione della presente legge.

Per quelli della 1^a categoria la riduzione sarà fatta, tenuto conto del personale che al detto giorno si troverà in servizio, calcolando l'ecedenza distintamente per ogni classe di ciascun grado.

Per quelli della 2^a categoria, invece, la riduzione avrà luogo considerando riuniti insieme gli aiutanti delle tre classi e gli aiutanti allievi.

(Approvato).

Art. 3.

La disponibilità non potrà durare oltre cinque anni.

Per il tempo in cui l'impiegato rimarrà in tale posizione, godrà dell'assegno pari alla metà del suo stipendio, qualunque sia il numero degli anni di servizio.

Il periodo trascorso nello stato di disponibilità sarà computato per intero agli effetti della legge sulle pensioni del 21 febbraio 1895, n. 70.

Agli ufficiali del Genio civile collocati in disponibilità per effetto del precedente art. 2 verrà corrisposta la pensione stabilita dall'art. 47 della legge 15 giugno 1893, n. 294, ove alla scadenza del periodo di disponibilità non fossero stati riammessi nel ruolo e non avessero raggiunti i 25 anni di servizio.

(Approvato).

Art. 4.

Una Commissione, nominata per decreto reale, composta di cinque membri, scelti fra i funzionari superiori del Ministero e fra i membri del Consiglio superiore, proporrà gli ufficiali del Genio civile da collocarsi in disponibilità in esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

È data facoltà al Governo, durante il periodo di cinque anni, di colmare, in tutto o in parte, le vacanze di ciascuna classe e di ciascun grado, richiamando in attività di servizio, su proposta della Commissione di cui all'articolo precedente, gl'impiegati collocati in disponibilità per effetto dell'art. 2.

(Approvato).

Art. 6.

I posti di ufficiali d'ordine di 2^a e 3^a classe che risulteranno vacanti saranno, esclusivamente e soltanto per l'attuazione del ruolo di cui all'articolo 1, concessi ad impiegati straordinari, proposti dalla Commissione di cui all'articolo 4, tra quelli che ne faranno dimanda e che prestino tuttora o avessero prestato servizio alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, sino a tutto luglio 1894 e per un periodo non minore di anni cinque.

(Approvato).

Art. 7.

Le sezioni del Consiglio superiore sono due:

1^a Della viabilità ordinaria, dei fabbricati, delle opere di costruzione di nuove ferrovie e tramvie;

2^a Delle opere idrauliche terrestri e marittime.

Alle rispettive Sezioni sono aggregati, con voto deliberativo, i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, l'ispettore generale e gl'ingegneri ispettori superiori delle strade ferrate. Essi intervengono anche con voto deliberativo, alle adunanze generali del Consiglio quando si tratti di affari concernenti i servizi a cui sono addetti.

Alle Sezioni possono pure essere aggregati ingegneri capi di 1^a classe con voto deliberativo.

Il regolamento determina quali affari debbano essere deliberati in adunanza generale. È sempre in facoltà del ministro dei lavori pubblici di esigere che un determinato affare sia trattato in adunanza generale.

(Approvato).

Art. 8.

Agl'ingegneri capi aggregati alle Sezioni del Consiglio superiore sarà corrisposta per il primo mese la indennità di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1882, n. 874, e per il tempo successivo la metà di quella stabilita dall'articolo 23 della legge stessa.

Per le visite degli ufficiali del Genio civile ai lavori straordinari dei porti e del Tevere compresi nell'abitato o nel raggio di due chilometri verrà corrisposta una indennità giornaliera nella misura di un terzo di quella stabilita dall'art. 21 della suindicata legge.

(Approvato).

Art. 9.

Pei provvedimenti relativi al personale del Genio civile, e secondo le disposizioni dei regolamenti in vigore, sarà chiesto il voto consultivo di un Comitato presieduto dal ministro e composto del sotto-segretario di Stato, del presidente del Consiglio superiore, dei presidenti di sezione, dei direttori generali, dell'ispettore

generale delle strade ferrate e di tre ispettori scelti in ogni anno, per turno, fra quelli preposti agli uffici superiori compartimentali.

(Approvato).

Art. 10.

Nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96 e successivi sarà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria, la somma occorrente per pagare gli assegni agli ufficiali del Genio civile collocati in disponibilità per effetto della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

La disposizione della prima parte dell'art. 7 avrà effetto col 1^o gennaio 1896.

Sono abrogati gli art. 8 e 29 della legge 15 giugno 1893, n. 294 e l'art. 40 della legge 5 luglio 1882, n. 874, nonché ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro, Messina e Firenze ». (N. 90).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro, Messina e Firenze.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. Stampato N. 90).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore SPROVIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SPROVIERI. Non è nel mio pensiero, con questo caldo, sciorinare un discorso: mancherei di rispetto ai miei illustri colleghi.

Avrei desiderato che questo disegno di legge fosse più completo; ma poichè a ciò si oppon-

gono le condizioni del bilancio, voterò con coscienza il progetto.

È mirabile e confortante spettacolo il vedere, quando la sciagura si aggrava sull'una o sull'altra parte d'Italia riuniti in unico intento Re, Governo, Camera, Senato e popolo, il che prova come in Italia siasi fatto potente e vigoroso il sentimento della fratellanza e della solidarietà, il quale, come ci accomuna nelle lotte e nelle vittorie, così ci accomuna nella sventura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1,000,000 per sussidi ai danneggiati dai terremoti del novembre 1894 e del maggio 1895 nelle provincie di Reggio di Calabria, Catanzaro, Messina e Firenze.

Questa somma sarà stanziata in un capitolo speciale nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno sulla competenza dell'esercizio finanziario 1894-95 e sarà unicamente destinata a soccorrere, nei Comuni ai quali si riferiscono le disposizioni della presente legge, i danneggiati più poveri, per la ricostruzione e la straordinaria riparazione delle loro abitazioni.

Sui pagamenti che verranno fatti su tale fondo non si applicherà l'imposta di ricchezza mobile.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le disposizioni date dal Regio Governo per l'accertamento d'ufficio dei danni causati dal terremoto ai fabbricati posti nei comuni delle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro e Messina, indicati nell'annessa tabella A (1), e sono pure approvate le disposizioni impartite:

a) perchè gli sgravi d'imposta da concedersi a favore dei contribuenti danneggiati, a

(1) Per le tabelle A e B vedi stampato della Camera dei deputati N. 83 e 83-A.

termini degli articoli 19 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136 e 4 della legge 11 agosto 1870, n. 3584, allegato F, fossero estesi anche ai fabbricati resi inadatti al loro uso per necessità di straordinarie riparazioni;

b) perchè ai proprietari di fabbricati non distrutti, nè resi inservibili, ma deteriorati nel valore locativo in causa del terremoto, fosse accordata d'ufficio la revisione parziale dell'accertamento per qualunque diminuzione del reddito e con effetto dal giorno in cui avvenne il terremoto.

(Approvato).

Art. 3.

Per gli edifici che saranno ricostruiti o straordinariamente riparati in relazione ai danni di cui nel comma a dell'articolo 2, l'imposta comincerà a decorrere dopo cinque anni dal giorno in cui il fabbricato sarà divenuto atto all'uso od all'abitazione.

Parimente per i fabbricati pei quali, in relazione ai danni di cui al comma b dell'articolo 2, si è fatto luogo alla revisione parziale in diminuzione, non si potrà procedere a revisione parziale in aumento se non nel quinto anno successivo a quello per cui ebbe luogo la riduzione del reddito.

(Approvato).

Art. 4.

Per le case rurali che furono distrutte o rese inservibili sarà concesso in seguito a domanda dei contribuenti lo sgravio proporzionale della imposta giusta le norme tuttora vigenti per i singoli catasti, ed in quanto siano state censite con estimo proprio.

(Approvato).

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 sono applicabili anche a quei Comuni della provincia di Firenze che saranno riconosciuti danneggiati dal terremoto con Decreto Reale proposto dal Ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 6.

È confermata la sospensione della esazione della sesta rata 1894 per le tre imposte sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, nonchè delle due prime rate dell'anno 1895, per l'imposta sui fabbricati, giusta le cifre risultanti dall'annessa tabella B.

(Approvato).

Art. 7.

È convalidato il Regio Decreto 11 febbraio 1895, n. 35, col quale fu ammessa una revisione straordinaria dei redditi mobiliari di categoria B e C spettanti a contribuenti privati dei Comuni danneggiati dal terremoto, descritti nell'annessa tabella A, con la contemporanea sospensione della prima rata d'imposta 1895, fino al 10 aprile 1895.

(Approvato).

Art. 8.

Le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali, messe in tolleranza e non comprese negli sgravi definitivi, saranno ripartite in trenta rate bimestrali uguali, e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni 1896, 1897, 1898, 1899 e 1900.

(Approvato).

Art. 9.

Nei comuni della provincia di Firenze, che verranno designati col Decreto Reale di cui all'art. 5, sarà concessa in seguito a domanda dei proprietari di case coloniche distrutte o rese inadatte al loro uso per necessità di straordinarie riparazioni, la sospensione dell'esazione di sei rate bimestrali dell'imposta fondiaria erariale, sui terreni annessi alle case distrutte o rese inadatte al loro uso.

Le rate di imposta erariale così sospese saranno ripartite in ventiquattro rate bimestrali uguali e saranno pagate con quelle che andranno a scadere negli anni 1897, 1898, 1899 e 1900.

(Approvato).

Art. 10

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 del decreto 11 febbraio 1895, n. 35, per

la revisione straordinaria dei redditi mobiliari incerti e variabili di categoria B e C sono estese ai contribuenti privati dei Comuni che saranno designati col Regio Decreto, di cui all'art. 5, con le modificazioni seguenti:

Il termine per la domanda di revisione, di cui all'art. 2 del detto Regio Decreto 11 febbraio 1895, sarà di giorni trenta dalla pubblicazione della presente legge.

Il termine massimo assegnato con l'art. 3 del detto Decreto all'agente, per il rinvio al presidente della Commissione mandamentale o comunale delle domande non accolte integralmente o non concordate, sarà di giorni quaranta dalla detta pubblicazione.

Il termine stabilito all'art. 6 e all'art. 11 per la notificazione al contribuente della decisione definitiva della Commissione di appello e per la comunicazione agli esattori delle liquidazioni di sgravio, sarà di giorni 90 dalla detta pubblicazione.

(Approvato).

Art. 11.

Alle Provincie di Reggio Calabria, di Catanzaro e di Messina, nonchè ai Comuni delle provincie stesse e ai Comuni della provincia di Firenze, danneggiati dal terremoto, ai quali, in conseguenza delle disposizioni di questa legge relative all'esonerazione e sospensione d'imposte, venissero a mancare i mezzi necessari per provvedere alle spese obbligatorie, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata per tale oggetto ad accordare mutui fino alla concorrenza di lire 4,000,000 all'interesse del quattro per cento, da estinguersi in 35 anni, osservate nel resto le disposizioni delle leggi 17 maggio 1863, numero 1270, e 27 maggio 1875, n. 2779.

(Approvato).

Art. 12.

La Cassa dei depositi e prestiti è inoltre autorizzata a operare con effetto dal 1° gennaio 1896 la trasformazione dei prestiti già da essi accordata alle Provincie e ai Comuni suddetti, alle condizioni di cui all'articolo 11, mantenendo il saggio d'interesse precedentemente pattuito, quando non superi il cinque per cento, e riducendolo al cinque per cento negli altri casi.

(Approvato).

Art. 13.

Le operazioni di nuovi prestiti e quelle per la trasformazione dei vecchi, di cui ai precedenti art. 11 e 12 sono esenti dalle tasse di registro, bollo e concessioni governative.

(Approvato).

Art. 14.

Gli Istituti di Credito fondiario, i quali, alla data della pubblicazione della presente legge, operano nelle varie zone del Regno, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3^a), avranno facoltà a tutto il 31 dicembre 1900 di fare operazioni di Credito fondiario nei Comuni indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

(Approvato).

Art. 15.

I contratti per anticipazioni in conto corrente ipotecario e i mutui di qualunque natura fatti da Istituti di Credito fondiario, o da altri Istituti, o da privati sovventori, a Enti morali o a privati, nei limiti della somma riconosciuta necessaria per la spesa di ricostruzione o di riparazione delle costruzioni stabili civili o rurali di loro proprietà distrutte o rese inadatte al loro uso dai terremoti, nei Comuni disegnati nella tabella A, e in quelli che verranno designati nel regio decreto di cui all'articolo 5, saranno esenti dalla tassa di ricchezza mobile per un termine di cinque anni dalla loro data, purchè non venga oltrepassato il 31 dicembre 1900. Spirati questi termini la tassa tornerà ad applicarsi sugli interessi maturati posteriormente.

Per godere di tale esenzione i proprietari, ai quali occorrerà di contrarre mutui o di stipulare anticipazioni in conto corrente ipotecario, dovranno preventivamente esporre tale loro necessità, colla indicazione della somma precisa da prendere a prestito, a una Commissione provinciale composta dell'Intendente di finanza, o del Segretario capo dell'intendenza che la presiede, dell'ingegnere capo dell'ufficio di finanza o di altro ingegnere dello stesso ufficio da lui delegato, e di un membro della Deputazione provinciale designato dalla deputazione stessa.

La Commissione deciderà se la somma indicata sia veramente necessaria; ove la giudichi

esagerata determinerà la somma corrispondente agli effetti della presente legge.

La decisione della Commissione sarà inappellabile e dovrà essere unita in copia autentica al contratto di anticipazione o di mutuo.

(Approvato).

Art. 16.

I contratti di cui all'articolo 15, purchè non eccedano i limiti della somma determinata dalla Commissione provinciale e purchè vengano stipulati non più tardi del 31 dicembre 1898, saranno registrati colla tassa fissa di una lira, e le ipoteche da iscriversi a garanzia dei contratti stessi saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti dei conservatori.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali e tutti gli atti che possono occorrere per comprovare la proprietà, la libertà e il valore degli immobili offerti in cauzione saranno stesi in carta libera e compiuti e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici.

(Approvato).

Art. 17.

Le anticipazioni e i mutui fatti ai termini dei precedenti articoli 15 e 16 da Istituti di credito fondiario saranno inoltre esenti fino al 31 dicembre 1900 dal compenso annuale di centesimi quindici per ogni cento lire imposto dall'art. 7 della legge 22 febbraio 1886, n. 2922.

(Approvato).

Art. 18.

È data facoltà al Governo di estendere in tutto o in parte al comune di Spoleto, con Decreto Reale proposto dal ministro delle finanze le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 11 della legge presente.

(Approvato).

Art. 19.

Il Governo è autorizzato a pubblicare con Decreto Reale il Regolamento per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge si voterà domani in principio di seduta a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Facoltà al Governo di autorizzare la creazione di Istituti e Società regionali esercenti il credito fondiario » (N. 94).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Facoltà al Governo di autorizzare la creazione di Istituti e Società regionali esercenti il credito fondiario ».

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. stampato N. 94).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Do facoltà di parlare al signor senatore Lancia di Brolo.

Senatore LANCIA DI BROLO. Io ebbi l'onore di essere chiamato dall'onorevole presidente a far parte della Commissione che doveva esaminare e riferire sul progetto di legge ora in discussione; però non avendo avuto la fortuna di trovarmi d'accordo coi miei colleghi, sento il dovere di esporre al Senato i motivi del mio dissenso.

Lo scopo del disegno di legge presentato dall'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, non v'ha dubbio, è lodevolissimo, perchè esso tende a rimpiazzare una lacuna disgraziatamente apertasi dopo, non dirò il fallimento di taluni Istituti di credito fondiario annessi agli Istituti di emissione, ma dopo l'infelice prova che han fatto.

Però io non vorrei che per riempire quella lacuna, creando istituzioni di credito locali, si andasse incontro ad un male peggiore, quale sarebbe certamente, quello di creare Istituti i quali poi, al primo sbuffo di vento contrario, sarebbero rovesciati, recandosi così un gravissimo danno al credito della nazione, pur troppo scosso dagli ultimi disastri finanziari.

Dopo la soppressione degli Istituti di credito fondiario annessi agli Istituti di emissione, egli è vero che non tutte le regioni d'Italia si trovano provvedute di Istituti di credito fondiario locale, però siccome il Credito fondiario italiano opera in tutto il Regno, così creandosi codesti

nuovi Istituti locali, non si ripara veramente ad una mancanza assoluta di credito fondiario in qualche regione, ma se ne facilita l'esercizio, creando una proficua concorrenza.

Ciò posto, giova esaminare quali siano i cardini su cui poggia un Istituto di credito fondiario, onde poscia vedere se le condizioni volute dal presente progetto, possano dare affidamento che i nuovi Istituti a crearsi in avvenire, abbiano quella necessaria solidità per un regolare funzionamento.

Negli Istituti di credito fondiario due sono gli elementi dai quali dipende la loro solidità: il capitale di fondazione, ed il multiplo delle obbligazioni che sono facoltati ad emettere.

È superfluo spiegare il congegno e lo scopo del credito fondiario: è conosciuto da tutti. Si costituisce una Società con capitale determinato, alla quale si dà facoltà di emettere obbligazioni fondiarie fruttifere sopra mutui già concessi, con gli interessi dei quali si pagano i frutti di quelle obbligazioni, le quali vendibili sul mercato, apprestano i fondi per la contrattazione di nuovi mutui.

Ciò premesso è evidente che tanto maggiore è il multiplo delle cartelle che in base al suo capitale si concede di emettere ad un Istituto fondiario, tanto maggiore sarà la probabilità che possa in avvenire mancare ai suoi impegni, cioè non pagare gli interessi delle cartelle emesse ed acquistate dai terzi.

Spiego meglio il mio concetto.

È chiaro che se si fonda una Società con 10,000,000 di capitale, e non può emettere di obbligazioni che per il quintuplo del suo capitale, essa non potrà giammai avere un debito maggiore di 50 milioni, e quindi rimanendo i suoi affari limitati in questa cerchia, è necessario che più del 20 per cento delle sue operazioni venga meno, perchè non potendo con il suo capitale supplire questa deficienza, fallisca ai suoi impegni. Avvegnacchè, fin tanto che la deficienza nelle sue operazioni non raggiunga i 10 milioni, tali deficienze verrebbero coperte dal capitale col quale è stata costituita la Società.

Non così avverrebbe se l'autorizzazione di emettere cartelle invece di essere quintupla, fosse decupla, perchè ammettendo che nella stessa proporzione dei mutui fatti si verificerebbe il danno, questo danno non potrebbe

essere più assorbito dal capitale sociale, perchè sarebbe di venti e non dieci milioni, il che darebbe luogo al fallimento.

La solidità di un istituto di credito quindi non dipende tanto del suo capitale, quanto dall'estensione delle sue operazioni, in proporzione del capitale stesso. Qualunque istituzione finanziaria fondata con un capitale anche minimo, può essere sicurissima di fronte ai terzi, quando le sue operazioni non si estendono al di là del proprio capitale, perchè nel peggiore dei casi il credito dei terzi sarebbe sempre soddisfatto dal capitale della Società, mentre un capitale considerevole può venir meno ai suoi impegni quando la cerchia dei suoi affari supera di molto il capitale di fondazione; perchè è il rapporto fra l'importanza dei suoi affari ed il suo capitale che costituisce la sua solidità.

Ciò premesso, dirò che le Società di credito fondiario sinora fondate hanno avuto limiti diversi per l'emissione delle loro cartelle, e mentre da principio non si era posto un limite alla loro emissione, più tardi si sentì di mettere loro un freno, giacchè si osservava che quegli istituti col voler estendere troppo le loro operazioni, correndo così troppi rischi, maggiori si facevano le probabilità di perdita, e di conseguenza poteva riuscire loro più difficile il coprire col capitale di fondazione le perdite risultanti.

Da qui il concetto di fissare un dato rapporto fra l'ammontare delle cartelle da potersi emettere ed il capitale di fondazione.

Ed infatti quando istituivasi la Società di credito fondiario italiano colla legge del 1890, stabilivasi che l'emissione delle proprie cartelle fondiarie non doveva superare l'ammontare del quintuplo del proprio capitale fino che questo capitale era di 50 milioni, otto volte superando detti 50 milioni, e finalmente il decuplo quando si sarebbe portato il capitale a 100 milioni; cosicchè a misura che cresceva il capitale cresceva anche il multiplo fra le cartelle ed il capitale, dal che risulta che l'ammontare delle cartelle cresce in proporzione anche maggiore del come cresce il capitale sociale.

Adunque riconoscevasi che il fondamento principale della sicurezza di un istituto di credito fondiario non è soltanto il capitale, ma è soprattutto il rapporto fra il capitale e l'emissione.

Il progetto di legge in discussione non tiene conto di questo criterio, dandosi al ministro la facoltà di autorizzare la creazione di istituti di credito fondiario con un capitale di due milioni di lire, mentre precedentemente questo minimo era di dieci milioni. Ne risulta perciò che questi nuovi istituti in tal modo costituiti, non solo avrebbero tutta la debolezza degli istituti precedenti, mantenendosi loro il multiplo del decuplo per la loro emissione; ma sarebbero anche più anemici perchè con un capitale più esiguo, pure essendo nella stessa proporzione di un capitale maggiore, l'importanza delle loro operazioni può non pertanto rimanere più facilmente assorbito.

Ciò se non è evidente si comprende però facilmente quando si tenga presente che le medie nei numeri alti sono sempre più sicure delle medie nei numeri bassi. Perchè mentre si può stabilire una media di deficienze non dirò sicura ma assai probabile sopra una considerevole massa di mutui, questa quasi sicurezza non havvi più trattandosi di minori operazioni, avvegnachè in un minor numero le anomalie che possono verificarsi possono assorbire per intero il capitale di produzione, vista la sua esiguità.

Un dato calcolo di probabilità su cui si può argomentare l'eventualità e l'importare di una perdita, se è ammissibile per una gran massa di affari, non è ammissibile per un numero minore, sebbene dello stesso genere.

Ed è perciò che le Società di assicurazioni sono ritenute più sicure quanto maggiore è il loro capitale, quantunque i loro affari sono in proporzione del loro capitale, e ciò perchè le probabilità di perdite possono essere state calcolate *a priori* con maggiore sicurezza.

Or trattandosi non di discutere sopra un diritto già esistente, ma sopra un diritto a crearsi, la prudenza richiede di premunirci contro i due pericoli, che, in proporzioni diverse, minano il credito, l'esistenza della istituzione di credito fondiario, e quindi dobbiamo maggiormente limitare più di quanto sinora si è fatto l'emissione delle cartelle in proporzione del capitale, e non diminuire di troppo il capitale di fondazione.

È inutile tacere la verità; la legge del credito fondiario ha funzionato malissimo, specialmente nelle provincie meridionali e nella Sar-

degnata, ed ha funzionato malissimo non perchè, come generalmente credesi, questi Crediti fondiari sono stati annessi agli Istituti di emissione: tutt'altro. Se questi Crediti fondiari non fossero stati annessi e patronati dagli Istituti di emissione sarebbero già falliti da un pezzo, se non trovansi in fallenza ciò è perchè gl'Istituti che ne avevano la protezione si sono creduti in dovere, ed erano in obbligo di farlo, di pagare del proprio le deficienze che si erano verificati per motivi legittimi e illegittimi negli affari che essi avevano fatto, per il che è venuto loro meno quell'annuo contributo dei mutuatari, e con il quale la Società, alla sua volta, doveva soddisfare al pagamento degli interessi semestrali delle cartelle in circolazione.

Io do lode al ministro del Tesoro che con recente legge ha proibito agli Istituti di emissione di continuare l'esercizio del credito fondiario, ma lo lodo, non perchè il credito fondiario abbia da quella unione ricevuto un danno, tutt'altro, avendone avuto invece prolungata l'esistenza, ma perchè si è tolto agl'Istituti di emissione una mignatta che ha succhiato gran parte del loro sangue.

È adunque un fatto che le società del Credito fondiario han funzionato assai male nel Mezzogiorno, talchè il loro capitale non è stato sufficiente a riparare la breccia apertasi per i loro cattivi affari, e sarebbero miseramente fallite senza il possente aiuto loro apprestato dall'istituto di emissione cui erano annessi.

E dopo questa dolorosa esperienza voi volete continuare a permettere l'emissione di cartelle fondiarie sulla base del decuplo del capitale di produzione, e per di più non a Società robuste e solide, ma a Società che sarebbero anemiche perchè costituite con solo due milioni di capitale?

Io non mi preoccupo punto nel loro interesse dell'avvenire di queste piccole società che si crede che si costituiscano con uno scopo filantropico, sta a loro esaminare se vi trovano il proprio tornaconto che credo sia la loro guida, ma io debbo preoccuparmi della sorte dei portatori delle cartelle di queste società, e non solo di questi, ma anche dei portatori delle cartelle di altre società fondiarie.

È noto che moltissima gente, fiduciosa nell'autorizzazione che ha dovuto dare il Governo per il funzionamento di questi istituti, ma non

conoscendo quale è l'opera di sorveglianza che il Governo vi esercita, ritiene che per ciò solo è assicurato il reddito che la cartella fondiaria promette ai suoi detentori. Or questi rimarrebbero ingannati quando l'istituto non avesse le condizioni vitali per esistere.

Ma, come dicevo, mi preoccupa sopra tutto dei portatori delle altre cartelle, perchè un disastro che avviene ad uno di questi crediti fondiari, non può non ripercuotersi sopra tutti gli altri istituti, con danno grandissimo del nostro credito, pur troppo ferito dai disastri verificatisi in questi ultimi tempi.

Or a me pare che noi, nel volere con tutta fretta votare un disegno di legge sotto lo specioso titolo del bisogno, che han quelle regioni di aver un Credito fondiario locale, corriamo il pericolo di dare loro una cattiva legge oggi, mentre, studiata meglio, potremmo da qui a sei mesi meglio provvedere ai loro interessi.

Non è poi esatto che il credito fondiario manca assolutamente a quelle regioni, perchè, come dicevo poc' anzi, il credito fondiario istituito con la legge del 1890, sebbene abbia poscia perduto il monopolio che gli era stato concesso per tutto il Regno, continua però ad operare in tutta l'estensione del Regno. È certamente utile il creare crediti fondiari locali in quelle regioni perchè, nascendo fra essi una gara, potrebbero aversi dai mutuatari condizioni migliori, ma non è questa una ragione sufficiente per fare in tutta fretta e fare male quel che domani si potrebbe far meglio.

Io non mi dilungo in ulteriori osservazioni sopra altre disposizioni di questo progetto di legge che meriterebbero esser modificate, sebbene queste disposizioni riproducano prescrizioni di leggi già esistenti, ma che non sarebbe prudente di continuare a mantenerle dopo la cattiva prova già fatta. Ma augurandomi che voglia accettare l'emendamento all'articolo 1, col quale propongo che il minimo capitale necessario, perchè il ministro di agricoltura venga facultato ad autorizzare il credito fondiario, non sia al di sotto dei cinque milioni, e l'altro emendamento, col quale chieggo che si limiti al quintuplo l'emissione delle cartelle, io credo che introdotti questi emendamenti potremmo sperare che non si rinnovi nell'avvenire il disastro che purtroppo si è verificato per il passato.

Nè vale il dire che questi crediti fondiari per tanto han fatto cattiva prova perchè sono stati amministrati male; perchè chi mi dà l'affidamento che gli istituti nuovi di credito non saranno amministrati allo stesso modo e peggio ancora? Uomini erano quelli che amministravano i crediti fondiari passati, uomini saranno quelli che amministreranno quelli che andranno a crearsi; la legge se non può provvedere ad impedire assolutamente il male, deve però cercare di limitarlo.

I buoni amministratori non hanno bisogno di alcun freno; un buon amministratore non ha bisogno che gli si limiti il numero degli affari, lo farà da sè; ma poichè è possibile che codesto amministratore sia mediocre, bisogna che si metta un limite, un freno al male che senza sua colpa potrà fare.

I nuovi istituti fondiari saranno amministrati al pari di quelli già esistenti da uomini e non da angeli, ed il dire che essendo in potere del ministro il negare o no l'autorizzazione a funzionare si ha una garanzia dippiù, non mi si dice veramente un argomento che abbia gran valore.

Io ho tutta la fiducia nella fibra dell'onorevole Barazzuoli che sa dire no quando occorre, ma questo non mi basta; se un errore non lo commetterà l'onore. Barazzuoli, lo commetterà un suo successore, il quale stretto dalle pressioni non voglio dire da che parte potrebbero venire, avendo la facoltà di autorizzare l'istituzione del Credito fondiario col solo capitale di 2 milioni, potrà non avere la forza di resistere a queste pressioni.

E poi chi mi assicura che la concessione fatta all'Istituto col capitale di 2 milioni, capitale di niuna importanza trattandosi di affari di questo genere, non passi tale concessione da mani oneste in mani disoneste?

Rammento che il compianto Sella, quando alla Camera dei deputati si discusse l'istituzione del Credito fondiario, teneva soprattutto che il Credito fondiario non si desse a Società private, ma ad istituti i quali per la loro moralità potevano dare l'affidamento che non sarebbe solo il lucro la loro guida nelle loro operazioni, ma il sentimento morale ed il loro patriottismo.

Io dunque prego il Senato, che nel valutare le ragioni da me esposte di fronte agli argo-

menti avversari non si preoccupi delle ragioni di convenienza, ma solo del valore e dell'importanza di esse.

Si dice o si dirà che la menoma modificazione che si farà a questa legge renderà impossibile l'attuazione di questo credito fondiario in questi giorni. Ciò è vero non lo nego, ma non mi preoccupa moltissimo, perchè io preferisco aspettare sei mesi, ancorchè questo ritardo possa produrre un qualche danno, e anzichè fare oggi una legge cattiva, io preferisco il danno di ritardare la creazione di nuovi crediti fondiari, quando abbia l'affidamento di un migliore avvenire.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Signori senatori. Nel presentare questo progetto di legge il ministro del commercio non ha fatto che seguire autorevoli eccitamenti e secondare le esortazioni che gli venivano fatte dai più alti poteri. La legge del 1890 (18 luglio) autorizzava il Governo del Re a provvedere affinchè nelle regioni in cui accanto ad un istituto d'indole generale non funzionassero istituti di credito fondiario locale, questi istituti fossero fondati; e l'articolo appunto di quella legge colla quale fu istituito il credito fondiario italiano, che secondo l'onorevole Lancia di Brolo, basta per tutto, lascia intendere che il legislatore non era persuaso che l'istituto di credito fondiario italiano potesse supplire in modo completo al bisogno; e fu provveduto quindi a che nessuna regione d'Italia rimanesse sfornita d'istituto locale. Dopo venne la legge bancaria del 1893 per la quale cessarono di funzionare i crediti fondiari annessi agli istituti di emissione. Allora l'esortazione che era nell'articolo 26 della legge 1890 si faceva anche più eloquente, onde nell'anno decorso, allorquando fu presentato un progetto di legge per modificare la procedura del credito fondiario, la Commissione parlamentare credè necessario aggiungere questo articolo al progetto: «Nelle regioni nelle quali non vi fosse alcun istituto speciale o per qualsiasi motivo venisse a mancare in avvenire, il Governo del Re è autorizzato ad allargare l'azione degli istituti locali o a concedere l'esercizio del credito fondiario, ad istituti i quali si possono co-

stituire anche con un capitale minore di dieci milioni di lire da determinarsi nel decreto reale di concessione ».

Il ministro quindi presentando questo disegno di legge non fece che adempire ad un suo stretto dovere, eseguendo un mandato che aveva ricevuto.

Nè basta, onorevole Lancia Di Brolo, perchè oltre a queste esortazioni, ve ne sono delle altre, quelle cioè delle provincie che sono prive d' Istituti locali.

Io prego l'onorevole senatore, il quale crede che gli attuali Istituti sieno sufficienti, a volermi dire quante operazioni di credito fondiario sono state fatte in Sicilia, in Sardegna ed in altre provincie del continente meridionale.

Questo non è un argomento di convenienza, ma ragione di necessità, poichè se il Senato non credesse di dare il suo voto a questa proposta di legge, non perderemo già i sei mesi, ma perderemo l'opportunità per un tempo indefinito di dotare per lo meno la Sicilia e la Sardegna di un Istituto di credito fondiario per il quale i capitali ho ragione di ritenere che siano pronti.

Non passando questo progetto di legge, i capitali per dichiarazione espressa di coloro che costituirebbero la Società, s'intendono sciolti da qualunque vincolo...

Senatore LANCIA DI BROLO. Questa è una pressione.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*... Si persuada che non è una pressione, ma è questione di necessità, poichè i capitali non possono attendere indefinitamente ed inoperosamente l'impiego al quale sono destinati.

Del resto, l'onorevole Lancia di Brolo, siciliano, dovrebbe sapere meglio di me cosa ha deliberato in proposito anche il Banco di Sicilia con altri ragguardevoli Istituti di credito che fanno premura perchè in Sicilia venga istituito un credito fondiario locale, al cui capitale essi hanno dichiarato di concorrere.

Dopo di ciò mi sia permesso dichiarare che l'onorevole Lancia di Brolo, giustamente impensierito delle eventualità dell'avvenire, ammaestrato dall'esperienza del passato, vede le cose un po' troppo in nero, forse perchè non ha appreso con sufficiente esattezza le cagioni

vere per le quali alcuni istituti di credito fondiario non hanno resistito alle prove.

Non è vero che il credito fondiario in Italia non abbia fatto buona prova.

Noi abbiamo cinque istituti viventi d'una vita che domani non morrà: la Cassa di Risparmio di Milano, l'Opera Pia di S. Paolo di Torino, la Cassa di Risparmio di Bologna, il Monte dei Paschi di Siena ed il Credito Fondiario Italiano; che vivono e funzionano regolarmente.

Se taluni istituti non hanno resistito, la ragione del fatto va ricercata in altre circostanze e non in quella della misura maggiore o minore della emissione, perchè essi sono nati sotto una legge che non ammetteva il quintuplo o il decuplo dell'emissione, ma ammetteva l'emissione illimitata.

Ma giova anche rammentare la vera, la precipua, la decisiva ragione perchè certi istituti non hanno resistito; non perchè l'istituzione non fosse buona, ma perchè all'istituzione si è voluto far fare quello che non doveva.

Nemmeno il più forte istituto può resistere, allorchando gli si vuol far fare una permanente operazione di salvataggio, allorchando si vuole impegnare in operazioni sconvenienti e rischiose. Cerchi nella storia luttuosa delle ultime vicende la ragione vera per la quale certi istituti hanno fatto non buona prova; e non la cerchi già nella questione d'un quintuplo o d'un sestuplo o d'un decuplo della emissione.

Dunque non si può essere d'accordo fra l'onorevole Lancia di Brolo e me rispetto al giudizio sopra il modo di essere dei crediti fondiari in Italia, secondo la storia e secondo il suo stato presente.

Io allorchando ho compilato questo progetto ho avuto la cura la più scrupolosa di circondarlo di tutte quelle garanzie le quali potessero dare affidamento che la istituzioni nate in virtù di questa legge fossero vive e vitali. Ed io mi auguro e spero e ritengo che se il Senato onorerà del suo voto questo progetto di legge, vedrà per l'esperienza che ne avremo, che questa volta l'onor. Lancia di Brolo non è stato Cassandra.

Senatore, LANCIA DI BROLO. Lo spera.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non solo lo spero, lo ritengo.

L'onor. Lancia di Brolo crede di trovare la sicurezza soltanto nell'aumento del capitale a

5 milioni e nell'autorizzare l'emissione delle cartelle fino al quintuplo. E allora, io dico, perchè 5 milioni e non 6? Perchè fino al quintuplo e non fino al quadruplo?

L'esperienza l'abbiamo fatta e prova ne sia che colla legge del 1885 abbiamo determinato il massimo della emissione delle cartelle in proporzione del capitale.

Crede l'onor. Lancia di Brolo che il mettere per condizione che la Società non possa avere un capitale minore di 5 milioni non sia lo stesso che condannare certe regioni a non avere mai il credito fondiario locale?

Imperocchè l'entità del capitale deve stare in proporzione delle condizioni in mezzo alle quali l'istituzione deve svolgersi.

Cinque milioni possono essere pochi in certe regioni e possono essere troppi in certe altre, nelle quali il troppo può essere incitamento ad operazioni meno caute.

Noi, ad esempio, abbiamo la Sardegna. Se un capitale di 4 milioni bastasse, perchè si deve privare la Sardegna di questo istituto, esigendo quello che forse non si può ottenere? Il nostro paese non è troppo ricco di capitali nè i capitali si volgono troppo volentieri a certe operazioni.

Se nella Sicilia un capitale di quattro milioni è sufficiente perchè noi dobbiamo esigere che sia di cinque, correndo così il pericolo di non avere un Istituito che interessi di fondare?

Tutto è relativo secondo la diffusione che può avere il titolo con cui un Istituito funziona, secondo la presunta entità degli affari che in quel territorio possono essere fatti. Il capitale non sarà mai nè troppo nè poco, quando sarà proporzionato ai bisogni ai quali deve soddisfare.

Aggiungo poi che se è stata indicata la cifra di emissione di due milioni, è stata indicata come un minimo; ma ho ragione di ritenere e di affermare che nessun Istituito sorgerà con due milioni soltanto, quindi, altro è dire: non sorgerà con due milioni, altro è dire: deve sorgere con cinque milioni.

Quindi il Senato abbia fiducia nella circospezione del Governo, il quale non solamente non accorderà concessioni se non ad occhi aperti e con animo sicuro; ma mirerà, anche tenuto conto della entità del capitale, ad assicurare che la istituzione non sia una istituzione lillipuziana, ma sia una istituzione con tanto di

vitalità e tanto di potenzialità quanta occorre alla regione nella quale deve essere stabilita.

Quindi la questione del capitale, come l'ha posta l'onorevole Lancia di Brolo, equivarrebbe, se il Senato le facesse buon viso, a rinunciare forse al beneficio di questi Istituti che altrimenti potranno presto esercitare il loro ufficio a vantaggio di popolazioni, le quali, lo ripeto, e non lo ripeterò mai abbastanza, non possono rivolgersi che a un solo Istituito, che per quanto rispettabile, non può soddisfare tutti i bisogni grandi e piccoli della proprietà fondiaria.

Questo per ciò che concerne la quantità del capitale.

Per ciò che concerne l'ammontare delle cartelle che possono essere emesse, posso dire diversamente da quello che ho detto rispetto al capitale?

L'onorevole Lancia di Brolo vorrebbe limitare al quintuplo l'emissione delle cartelle, lo che vuol dire limitare della metà il beneficio del credito fondiario; imperocchè se in un paese vi fosse un movimento di 20 milioni, ogniquale volta si limita della metà la facoltà di emettere le cartelle, metà dei bisogni rimangono insoddisfatti.

L'onorevole Lancia di Brolo ci ha parlato di Istituti che non hanno resistito a certe prove; ma sono quegli Istituti, lo ripeto, che avevano facoltà illimitata di emissione; mentre qui la facoltà è limitata, ed è limitata in conformità di criteri ormai convertiti in legge.

Il Senato mi insegna che gli Istituti sorti sotto l'impero della legge dal 1866 avevano facoltà illimitata di emissione di cartelle e un fondo di garanzia relativamente scarso. Posteriormente fu scorto il pericolo di tale larghezza, e si trovò un rimedio con la legge del 1885, limitando la emissione al decuplo. Ora noi non abbiamo ragione di ritenere, che il decuplo sia eccessivo. Perchè allora creare una terza categoria? Noi avremmo Istituti che hanno e conservano facoltà illimitata di emissione, ad esempio la Cassa di risparmio di Milano, che con un fondo di garanzia di 5 milioni ha emesso cartelle fino a 170 milioni; noi abbiamo Istituti i quali hanno facoltà di emissione fino al decuplo, come ce l'ha il Credito fondiario Italiano, purchè si verifichi la emissione di tutto il capitale sociale. Perchè adesso senza necessità creare

questa terza categoria, la quale scemando la potenzialità della emissione, o rende necessario lo aumento di cui ho parlato, o rende impossibile fondare questi Istituti? Tanto è vero che qualora il Senato nella sua saviezza credesse far buon viso all'emendamento dell'onorevole Lancia di Brolo, il Ministero si troverebbe nella necessità di ritirare il progetto di legge, imperocchè con le condizioni che verrebbero poste, il Governo troverebbe difficile di poter riattaccare nuove trattative con speranza di successo, come crede di aver successo nelle trattative già inoltrate.

Il Senato sia pur tranquillo che non accadranno i mali temuti e vaticinati dall'onorevole Lancia di Brolo.

Voglia degnarsi di dare un'occhiata al convegno del progetto di legge, voglia vedere di quante cautele, di quante guarentigie lo abbiamo circondato.

Noi abbiamo stabilito che vi debba essere la metà del capitale assicurato in mutui con prima ipoteca; noi abbiamo stabilito il come dell'impiego da farsi dell'altra metà del capitale; noi abbiamo anche limitato la facoltà dell'Istituto nella misura dei mutui da concedere affinché non accadesse quello che disgraziatamente è accaduto per le Casse di risparmio e altri Istituti di credito, cioè: d'impegnare troppa parte di capitale sopra uno o due soli debitori.

Quindi le cautele che si potevano adottare e che saranno efficaci, le guarentigie che si potevano prendere e nelle quali ho fede completa, sono tutte nel progetto di legge, con molti studi e molto amore, più che fatto dal Ministero, direi fatto d'accordo con la Commissione parlamentare con la quale lo rinnovammo quasi, appunto per evitare pericoli di delusioni e disinganni. Io mi auguro quindi che il Senato vorrà accordare il suo voto a questo progetto di legge che ebbe il voto unanime della Commissione della Camera dei deputati, ebbe il voto del secondo ramo del Parlamento, ha avuto il voto della autorevole relazione dell'Ufficio centrale, nella cui relazione sono tutti confutati gli obbietti e dileguati i timori dei quali ha parlato l'onorevole Lancia di Brolo; invoco quindi dal Senato l'approvazione di questo disegno di legge.

Senatore SALIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SALIS. Io prendo la parola, non per discutere la legge, ma per far plauso della legge stessa, la quale con molta prudenza politica è stata presentata dal Ministro, non badando a certi principî assoluti, i quali se in molti casi possono avere applicazione eccellente in altri lo applicarli offenderebbe interessi degni di considerazione, e lederebbe la giustizia e l'equità.

Nel mondo reale più che l'assoluto domina il relativo.

In questa epoca attuale è in molta voga la dottrina pessimista, che ha degli apostoli valorosi ed il sostegno dell'esperienza. Il ministro Barazzuoli ha il gran merito d'essersi tenuto nel retto sentiero, rispettando le regole generali senza offendere la giustizia e l'equità là dove l'applicazione dei principî generali recasse ingiuria a dritti rispettabili sotto tutti i rapporti, a riguardo di provincie che si trovano in posizioni eccezionali, molto differenti da altre più fortunate. Non credetti che sempre e dappertutto la disonestà regni, e sia vero che il mondo peggiorando invecchi. Bisogna, signori, sperare in un migliore avvenire e nel progresso riformatore.

È certo che dalla presente legge grandi vantaggi ne deriveranno alla Sardegna, la quale versa in tristi condizioni; molto diverse da tante altre, essa è come l'affamato, cui un pane, un'offa ristora la vita e restituisce agli usati esercizi. Se non si ammette il *minimum* del capitale stabilito dalla legge attuale, del suo beneficio la Sardegna non potrà profittare. E qual ragione vi sarà di defraudarne la mia isola che è pur consorella, sebbene disgraziata, delle altre provincie italiane? In altri rapporti come nelle elezioni, le leggi hanno riguardo alla minoranza, le quali per regola generale sarebbero escluse. E perchè la stessa norma non si osserverà nel nostro caso a riguardo di quei paesi più meschini cui il cielo sorride meno benigno?

Un altro motivo mi determina a dare voto favorevole a questa legge, sempre nell'interesse del mio suolo natio.

La Sardegna geme in cotale stato di miseria che non potrebbe fornire il capitale anche minimo per un fondo particolare di credito.

Ebbene l'altra isola sorella, la Sicilia, ge-

nerosamente viene in suo aiuto, e la soccorre con il capitale di tre milioni.

Questo atto magnanimo della Sicilia, questa bella corrispondenza di fratellanza fra le due isole grandemente mi commuove. Amo le due isole, amo l'una perchè ci sono nato e l'altra perchè ci ho passato alcuni anni felici.

E credo che questo sentimento generoso possa avere qualche eco anche nel cuore del patrizio Lancia di Brolo, il quale non potrà non esserne affetto, discendente com'egli è, da famiglia siciliana, in cui i sentimenti generosi sono ereditari. Affidandomi a tal lusinga credo che anche egli vorrà dar voto favorevole alla legge e lascio la parola a chi sappia meglio di me rispondere alle obiezioni fatte a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Il signor senatore Lancia Di Brolo ha proposto alcuni emendamenti all'articolo primo, mi pare che si possa chiudere la discussione generale, riservando la parola al relatore sugli emendamenti del senatore Lancia di Brolo.

Senatore LANCIA DI BROLO. A me pure.

PRESIDENTE. Sta bene.

Nessun altro chiedendo la parola nella discussione generale, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione dell'articolo primo. Lo rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re può concedere, mediante decreto reale, l'esercizio del Credito fondiario a Società o Istituti che abbiano un capitale versato anche inferiore a 10 milioni di lire, ma non minore di due milioni di lire, nelle regioni nelle quali manchi l'istituto locale di Credito fondiario o venisse a mancare in avvenire per qualsiasi motivo.

L'ammontare del capitale versato è determinato nel decreto reale di concessione, e la Società o l'Istituto non potrà ottenere la facoltà di emettere cartelle fondiarie nella misura del decuplo del capitale stesso, se non avrà dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del capitale versato. L'altra metà può essere impiegata in mutui ipotecari, in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie di altri Istituti o Società, o anche, e per non oltre il decimo del capitale versato, in cartelle proprie.

I crediti ipotecari nei quali è impiegato in modo permanente una metà del capitale versato, provenienti da mutui in contanti fatti sopra prima ipoteca, saranno sostituiti, a misura che vengono estinti, da altrettanti crediti ipotecari della stessa natura.

Il Governo del Re ha facoltà di concedere, mediante decreto reale, aumenti nel capitale versato.

Per le nuove Società od Istituti di credito fondiario che intendano operare in tutto il Regno, rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1885, n. 2922.

A questo articolo il senatore Lancia di Brolo propone i seguenti emendamenti:

Nel primo paragrafo là dove è detto: « due milioni di lire » si dica: « cinque milioni di lire ».

Nel secondo paragrafo, laddove è detto: « nella misura del decuplo » si dica: « nella misura del quintuplo ».

Poi più oltre nel secondo paragrafo dove è detto: « L'altra metà può essere impiegata in mutui ipotecari, in titoli emessi o garantiti dallo Stato, ecc. » si dica invece: « L'altra metà può essere solo impiegata in titoli emessi o garantiti dalla Stato ».

Il resto del 2° paragrafo è soppresso.

Il resto dell'articolo identico.

Domando se questi emendamenti del signor senatore Lancia di Brolo sono appoggiati.

(Sono appoggiati).

PRESIDENTE. Questi emendamenti essendo appoggiati, il signor senatore Lancia di Brolo ha facoltà di parlare.

Senatore LANCIA DI BROLO. Io non voglio dilungarmi a ripetere le ragioni già dette nella discussione generale in sostegno dei due emendamenti proposti, perchè il discorso già fatto tendeva precisamente a giustificare questi emendamenti.

Però profitto che mi è concessa la parola per rispondere alle obiezioni che alle mie argomentazioni furono fatte dall'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio.

In primo luogo l'onor. ministro si è giustificato della presentazione di questo progetto di legge dicendo che glie ne faceva obbligo una legge precedente.

Ma, onorevole ministro, io non ho biasimato affatto la presentazione di questo progetto di

legge, anzi ho detto che è opportuno, ma certamente la legge non gli faceva obbligo di diminuire il capitale a 2 milioni e di mantenere che il multiplo della emissione delle cartelle dovesse essere il decuplo. Io non critico l'opportunità del progetto, ma critico talune modalità di esso. Dice l'onor. ministro perchè 5 milioni e non 6? Io allora domando alla mia volta all'onor. ministro perchè due e non uno? Evidentemente ci deve essere un limite; il ministro crede il limite di 2 milioni sufficiente, ed io invece credo giusto il limite di 5 milioni. Il dire poi che limitando al decuplo l'emissione delle cartelle si priva una regione del beneficio di una emissione maggiore, ciò, mi permetta, onor. ministro, non significa nulla. Perchè è certamente da preferirsi che crei si un credito fondiario ristretto ma di cui la cartella sia sicura, anzichè un credito fondiario più diffuso e di cui la cartella non sia sicura; è d'altronde aumentando il capitale da 2 a 5 milioni come io propongo, e limitando però l'emissione al quintuplo, si avrebbe disponibile una somma maggiore di quella che portando al decuplo l'emissione ma con un capitale di soli 2 milioni. L'onorevole ministro soggiunge: limitando la emissione delle cartelle al quintuplo si avrebbero dei crediti fondiari con norme di emissione diverse di cui l'uno con la limitazione del decuplo e l'altro con la limitazione del quintuplo. Sia pure, ma presentemente non vi sono forse crediti fondiari con diverse norme di limitazione? non sussistono ancora i crediti fondiari che hanno una circolazione illimitata e altri che hanno diversa limitazione come il credito fondiario italiano che ha la limitazione del quintuplo? Ed a quel che pare ciò non produce inconveniente alcuno?

Ed aggiungo, l'onorevole ministro m'insegna che il nuovo Codice di commercio non ha limitata la facoltà della emissione delle obbligazioni alle nuove Società, permettendo solo di emettere delle obbligazioni per altrettanto capitale, mentre il Codice passato permetteva di emettere il doppio. Ebbene, oggi noi abbiamo delle Società istituite in base al Codice passato che mantengono la facoltà di emettere un numero di obbligazioni doppio del loro capitale, mentre non possono emettere che un numero eguale al loro capitale, quelle create posteriormente al nuovo Codice.

Dunque mi permetta l'onorevole ministro dire che l'obbiezione sua non ha fondamento e ci si può passar sopra.

Si risponde: Se io richieggo un capitale maggiore per la fondazione di nuove Società mancheranno le Società che domanderanno la facoltà di poter esercitare il credito fondiario.

Ebbene io alla mia volta rispondo, se è un buon affare le Società non mancheranno; se è un cattivo affare è meglio che non si trovino, perchè le Società di questo genere che fanno un cattivo affare lo fanno per sè e per gli altri.

E poichè ho la parola intendo giustificare il terzo emendamento che ho presentato all'articolo primo di cui io non ho fatto menzione nel discorso testè detto.

Nell'articolo primo si dice:

« L'ammontare del capitale versato è determinato, ecc. »

« L'altra metà può essere impiegata in mutui ipotecari, in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie di altri Istituti o Società, o anche, e per non oltre il decimo del capitale versato, in cartelle proprie ».

Ora il mio emendamento, testè letto dal presidente, limita questa facoltà, perchè dice: « L'altra metà può essere solo impiegata in titoli emessi o garantiti dallo Stato ». Ed eccone le ragioni.

Il capitale di un Istituto di credito fondiario non ha altra missione che quella di supplire alle deficienze che si saranno verificate nell'impiego che la Società avrà fatto dei fondi raccolti.

Nella specie perciò il capitale del credito fondiario non ha altro scopo che quello di sovvenire alle deficienze che potrebbero verificarsi nei mutui fondiari e ciò non solo per cause particolari e personali, ma anche per cause generali, come si è verificato ultimamente per le crisi agrarie ed edilizie.

Ebbene quando il capitale sociale è poi impiegato in affari della stessa natura, di quella delle sue operazioni, è evidente che la crisi che colpirebbe la massa degli affari da essa fatti, colpirebbe ugualmente e contemporaneamente il capitale raccolto per azioni, e che dovrebbe coprire le deficienze verificatesi. Cosicchè per la stessa causa generale verrebbe contemporaneamente meno e il reddito dei mutui proveniente dalle obbligazioni emesse ed il red-

dito dei mutui fatti con l'impiego del proprio capitale.

Ora la più elementare prudenza suggerisce che se l'istituto opera in mutui edilizi ed in materia fondiaria, dovrebbe il capitale sociale impiegarsi in titoli di tutt'altra natura e di più pronta e più sicura liquidazione.

È vero che qui si enumerano diversi modi nei quali il capitale si può impiegare, ma è anche vero che sono tutti facoltativi.

Si dice che il capitale può impiegarsi in titoli garantiti dallo Stato, o titoli dello Stato; ma si dice pure che può impiegarsi in mutui ipotecari. E poiché questi ultimi danno maggiori proventi, la Società impiegherà certamente anche l'altra metà del suo capitale in mutui ipotecari e, venendo la crisi, la Società si troverebbe ad avere tanto l'una che l'altra metà impiegata in questi mutui.

Ed è perciò che ho proposto che la seconda metà del capitale sociale non si possa impiegare che esclusivamente in titoli dello Stato o garantiti da esso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore BARSANTI, *relatore*. La Commissione, in nome della quale io parlo, è dolente di non poter accettare alcuno dei tre emendamenti proposti dall'onorevole Lancia di Brolo.

Ho detto che sono tre gli emendamenti proposti. Imperocchè prima di tutto l'onorevole Lancia di Brolo vuole che la facoltà concessa al Governo non fosse limitata al caso che il capitale versato ascendesse a due milioni, ma vorrebbe che fosse limitato al caso che il capitale raggiungesse almeno la cifra di cinque milioni.

Vuole inoltre che non si conservi la facoltà proposta nel progetto di legge di emettere le obbligazioni fino al decuplo, ma solamente fino al quintuplo del capitale.

In terzo luogo vuole che si modifichi sostanzialmente l'articolo che riguarda il reinvestimento cauto di una metà del capitale versato.

Per ciò che si riferisce ai primi due emendamenti, dei quali già l'onorevole Lancia di Brolo si era fatto propugnatore nel seno della Commissione, io non credo di aver bisogno di scendere a confutazioni più ampie di quelle che si contengono nella relazione che ho avuto l'onore di presentare in nome della Commissione,

e di quelle, a nostro avviso esaurienti, che sono state fatte dall'onorevole ministro.

Per noi è indispensabile che questo progetto di legge sia dal Senato approvato.

Ed è indispensabile non perchè esageriamo i benefici che dal progetto stesso possono derivare, ma perchè non è giusto che se ne esagerino i pericoli; perchè, a nostro avviso, non è giusto si dica che dall'attuazione di questo progetto di legge possono derivare gravissimi danni.

Questo progetto di legge è in perfetta armonia collo spirito da cui è informata la legge sul credito fondiario.

La nostra legislazione sul credito si ispira a questo concetto fondamentale.

Si è voluto che accanto all'istituto di credito italiano che funziona dappertutto ci siano anche degli istituti locali che esercitino la stessa forma di credito.

Ora sta in fatto che nelle provincie meridionali e nell'isola di Sardegna questi istituti locali sono venuti a mancare.

Non è conforme ai principi dell'eguaglianza che quelle provincie e quell'isola non abbiano quegli stessi vantaggi, dei quali godono le altre provincie in grazia degli istituti di Milano, di Torino, di Siena e di Bologna.

Quando adunque non si voglia contraddire allo spirito delle legislazioni nostre, al principio fondamentale di esse che vuole la concorrenza dell'istituto generale con gli istituti locali, conviene accettare questo progetto di legge in modo da rendere possibile la creazione di questi.

Ora, se l'onor. Lancia di Brolo pretende che per ammettere l'esistenza di questi istituti locali occorra che ciascuno di questi abbia versato un capitale di cinque milioni, la condizione che egli pone è tanto impossibile che tanto varrebbe non approvare la legge.

Io comprendo ciò che l'onor. Lancia di Brolo si propone, e l'obbiezione è certo meritevole della più seria attenzione là dove egli chiede che la quantità della emissione delle cartelle fondiarie sia ridotta.

Ma a senso nostro non è qui che sta veramente l'importanza dei benefici, che il paese ha diritto di ripromettersi dalle istituzioni del credito fondiario.

Non è col capitale che si garantiscono i portatori delle obbligazioni. Essi sono più special-

mente garantiti dalle buone ipoteche; e le ipoteche saranno tanto più buone quanto più saranno esatte e scrupolose le verificazioni legali relative alla libertà delle proprietà da ipotecarsi; le ipoteche saranno tanto più buone quanto sarà minore la correntezza e maggiore la rigidità dei periti che debbono incaricarsi della valutazione delle proprietà medesime; le ipoteche saranno tanto più buone, quanto sarà più energica l'amministrazione, per l'interesse stesso dei debitori e mutuatari, nello impedire che si faccia l'accumulazione degli arretrati.

Quando adunque la bontà della istituzione dipende a senso nostro da queste condizioni di fatto, si persuada l'onor. Lancia di Brolo che il credito fondiario funzionerà bene, non perchè ci sia questa o quell'altra disposizione nella legge, ma perchè l'istituzione sia bene e sagacemente amministrata. Ed è in relazione di questa buona e sagace amministrazione, che nella maggior parte degli istituti che esercitano il credito fondiario, le cose sono andate assai meglio di quello che all'onor. Lancia di Brolo non sia piaciuto di dire.

Imperocchè pur troppo è vero che abbiamo fatto una dolorosa esperienza, ed io posso essere coll'on. Lancia di Brolo perfettamente di accordo nel credere che non sia stato buono l'esercizio del credito fondiario, per questo perchè è stato annesso agli istituti di emissione.

Gli istituti di emissione sono quelli che sono rimasti danneggiati dall'esercizio del credito fondiario; e se sorgessero altre istituzioni che come gli istituti d'emissione volessero servirsi del credito fondiario per fare, a loro profitto malinteso, dei salvataggi, certo bisognerebbe non accettare un progetto di legge animato da questi intendimenti.

Ma oggi che si tratta di dare alle provincie, che ne mancano, degli istituti locali, i quali debbono portare a queste provincie quei medesimi benefizi che altre provincie hanno ricevuto e ricevono da istituti esistenti i quali hanno fatto buona prova, io non veggio perchè il Senato debba a queste provincie negare questi benefizi che sperano.

Io non so perchè debba deludersi questa speranza che le provincie hanno concepito e per lo avveramento della quale già si è sviluppata

una iniziativa privata che è dovere nostro di secondare.

Con questa legge non si arreca sacrificio allo Stato. Non si obbliga lo Stato in nessun modo, si toglie quell'ostacolo che una legge preesistente pone; ostacolo che l'onorevole Lancia di Brolo riconosce ingiusto: imperocchè se egli non fosse convinto che la condizione dei dieci milioni è una condizione eccessiva, non verrebbe oggi a proporre che questa condizione si limitasse e che bastasse alla formazione di un nuovo istituto un capitale di 5,000,000.

Quando la questione è ridotta in questi termini, quando cioè si tratta di determinare il minimo capitale occorrente alla creazione di un nuovo istituto, abbiamo fiducia nel Governo, diamo ad esso la responsabilità che gli incombe. Il Governo, nel valersi della facoltà, non si contenti di 2,000,000; eserciti questa facoltà nel solo caso che il capitale raccolto possa essere da lui reputato sufficiente allo svolgimento dell'istituzione in quella zona, nella quale l'istituzione stessa è destinata a funzionare.

Dopo avere parlato dei due emendamenti, dirò ora una parola del terzo, di quello cioè col quale si vorrebbe proporre una modificazione all'articolo, in quanto concerne l'impiego della seconda metà del capitale versato.

All'onor. nostro collega pare che il sistema di rinvestimento proposto contenga in sé dei pericoli. Voi, si dice, autorizzate gli Istituti a rinvestire una parte di questo capitale fondamentale dell'istituzione nell'acquisto di obbligazioni dell'Istituto medesimo ed anche in mutui ipotecari. Ora questo è un sistema pericoloso; perchè sopravvenendo una crisi, questa crisi non solamente colpisce le obbligazioni che sono state emesse, ma colpisce anche il capitale o una parte del capitale di questa Società, essendo questa parte del capitale rinvestita in fondi colpiti dalla crisi medesima.

A questo proposito io trovo poco radicale e non perfettamente logico l'emendamento proposto, perchè io non comprendo in qual modo l'onor. Lancia di Brolo trovi giustificato il sistema di impiego della prima metà. Se il rinvestimento in mutui ipotecari non è una buona cosa, non è buona nè per la prima, nè per la seconda metà del capitale...

Senatore LANCIA DI BROLO. Domando di parlare per fatto personale.

Senatore BARSANTI, *relatore*... Ma si dirà: quando è un male, prendiamo il male nelle proporzioni minori possibili. No, io non sono di questa opinione: se è un male, cerchiamo di evitarlo interamente.

Ma prendiamo anche la proposta in se stessa.

Questi mutui ipotecari, nei quali dovrebbe essere reinvestita una parte del capitale, sono mutui ipotecari di diversa natura da quelli che fa il credito fondiario come credito fondiario, perchè a questi mutui non corrisponde il debito delle obbligazioni che corrisponde alle altre operazioni; dunque è assolutamente una cosa diversa.

Ma io non veggo come non possa contentarsi l'onor. Lancia Di Brolo di questa facoltà concessa dalla legge.

Se la legge dicesse ai nuovi Istituti: voi dovete necessariamente reinvestire tanto la prima quanto la seconda metà del capitale in mutui ipotecari, io comprenderei l'obbiezione fatta dall'onor. Lancia Di Brolo. Ma quando la legge lascia alla prudenza degli amministratori la facoltà di reinvestire questo capitale in modi diversi, o in mutui ipotecari o in acquisto di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, a noi pare che il progetto ministeriale debba accettarsi, perchè una delle condizioni essenziali per bene sperare della buona riuscita della legge sta nel lasciare agli amministratori quella più ampia facoltà che è consentanea alle leggi dalle quali l'Istituto è governato.

Sono essi che debbono giudicare a seconda delle circostanze del modo più cauto di provvedere alla sicurezza del capitale.

Quando il progetto di legge non contiene tassativamente una prescrizione relativamente a questo modo di reinvestimento, io credo che il Senato possa tranquillamente accettare questo articolo, perchè della facoltà concessa agli amministratori deve ritenersi che essi se ne varranno secondo prudenza.

Ho detto sin da principio che non bisogna di questa legge esagerare nè i benefizi, nè i pericoli; ma ciò, per cui la Commissione si augura che il Senato darà a questo progetto di legge quell'approvazione, che già ebbe nell'altro ramo del Parlamento, muove dalla considerazione, che qui si tratta di mettere alcune provincie del nostro paese nelle medesime condizioni nelle quali si trovano altre

sotto questo rapporto privilegiate. Noi non facciamo dell'approvazione di questo disegno di legge, che una questione di uguaglianza. Ed è in nome di questa uguaglianza, che preghiamo il Senato di voler approvare la legge. (*Bene! Benissimo!*)-

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lancia di Brolo.

Senatore LANCIA DI BROLO. L'ora tarda ci sospinge, e quindi io sarò brevissimo. Qui vi sono interessi diversi, che non bisogna confondere; anzi sono in contrasto. Havvi l'interesse del pubblico e quello degl'istituti, i quali esercitano il credito fondiario. L'interesse del pubblico, cioè dei detentori delle cartelle è che il capitale che deve supplire alle deficienze possibili, si trovi liquido e disponibile, e l'interesse degl'istituti che è invece d'impiegare il capitale, nel modo da ricavarne un maggior profitto.

Quindi quando l'onorevole Barsanti mi dice che la legge prescrive che può l'istituto impiegarsi in crediti ipotecari, ma può pure tenerli in contanti, oppure in buoni del Tesoro ed altro, io mi permetto di rispondere, ma questa è una ingenuità, perchè l'istituto li impiegherà certamente nel modo dal quale potrà cavare un maggiore profitto. Quindi il capitale si troverà impiegato nei mutui fondiari, e non sarà perciò facile realizzarlo per supplire alle deficienze che possono verificarsi da un giorno all'altro e per una crisi, la quale, come diceva, colpirebbe contemporaneamente tanto il genere di affari, pel quale funziona lo istituto, quanto l'impiego del capitale col quale si è fondato e che ha per iscopo appunto di riempire il vuoto delle perdite subite negli affari ordinari.

E soggiungo, mi dica un poco, onorevole relatore, perchè la legge obbliga gli istituti di emissione, a tenere la riserva metallica invece di tenere il capitale proprio impiegato in altro modo: Che forse la garanzia del biglietto è la sola riserva metallica?

Ma niente affatto, sono le obbligazioni, le cambiali contenute nel portafoglio che formano la garanzia principale dei biglietti emessi. Se la Banca dà dei biglietti li dà in corrispettivo di obbligazioni, e deve ritenere che queste obbligazioni abbiano buon fine.

Ebbene, non per tanto lo Stato richiede che si abbia una grossa riserva in oro.

Certamente è più facile che delle deficienze possano verificarsi in titoli mobiliari quali sono per la maggior parte quelle che si contengono nel portafoglio di una Banca che in mutui fondiari, ma ciò non è una ragione sufficiente per permettersi che il capitale di un Istituto fondiario possa per intero essere impiegato in mutui fondiari.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io mi rimetto intieramente a quello che ha detto il relatore della Commissione rispetto non solamente ai due primi emendamenti, ma al terzo, a riguardo del quale farò una semplice osservazione, nella quale la perspicacia del Senato, son sicuro, mi ha preceduto.

L'onor. Lancia di Brolo proponendo che l'altra metà del capitale venga reinvestita totalmente in titoli dello Stato, o garantiti dallo Stato, fa correre ai possessori delle cartelle, delle quali egli è così giustamente tenero, il più gran pericolo, imperocchè quando il capitale è impiegato in più modi; se uno fallisce, l'altro può supplire; se invece è impiegato in un modo solo, è sicuro oltre il pericolo, il danno se quel modo è in crisi.

Per esempio un ribasso, e noi ci siamo trovati più di una volta a questi eventi, un ribasso della rendita, che se oggi è al 93 è stata al 70, e ancora più giù, si verifica quando l'istituto ha bisogno di realizzare dei capitali; come si troverà l'istituto? Si trova da un lato colla metà investita in mutui ipotecari e con l'altra metà investita in titoli, i quali hanno perduto almeno un quarto del loro valore. Quindi molto prudentemente, come notava l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, il progetto autorizza i gestori, gli amministratori degli istituti ad impiegare il capitale, in quanto alla seconda metà, in modi diversi, e secondochè parrà più prudente; in questa guisa i pericoli si evitano: col modo suggerito dall'onor. Lancia di Brolo, si va incontro ad essi.

Secondo l'onor. Lancia di Brolo, bisognerebbe che l'amministrazione non fosse che una macchina, imperocchè il capitale deve essere in una data misura; l'emissione delle cartelle deve essere assai limitata, perchè c'è il caso che gli amministratori non siano abbastanza ocu-

lati; il capitale deve essere per metà reinvestito soltanto in un modo, perchè può accadere che questa metà l'investano tutta in mutui come è la prima metà. In questo modo non abbiamo più un'amministrazione, non più amministratori responsabili, ma una macchina, un automa, mentre rimettendoci alla prudenza, all'accorgimento dell'amministrazione delle cui operazioni non si disinteresserebbe certamente il Governo, noi evitiamo i pericoli che sarebbero creati dagli emendamenti dell'onor. Lancia di Brolo.

Voci. Ai voti! Ai voti!

PRESIDENTE. Allora veniamo ai voti.

All'articolo primo sono proposti, come già detto, tre emendamenti.

Il primo è nel 1° paragrafo dove è detto: « ma non minore di due milioni di lire » si dica: « ma non minore di cinque milioni di lire ».

Questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal signor ministro.

Lo pongo ai voti: Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Senatore LANCIA DI BROLO. Ritiro gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo primo nel testo che fu posto in discussione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Quando il capitale versato sia raccolto per azioni, il 10 per cento degli utili netti annuali sarà destinato al fondo di riserva, sino a quando questo non raggiunga l'ammontare della metà del capitale versato. Sarà inoltre corrisposto agli azionisti un dividendo, a titolo d'interesse, non superiore al 5 per cento sul capitale versato. La parte residuale degli utili netti andrà in aumento al fondo di riserva.

Quando il fondo di riserva abbia raggiunto la metà del capitale versato, gli utili netti saranno erogati per una metà nella costituzione di un fondo speciale di previdenza per le perdite eventuali dell'esercizio. L'altra metà rimane a disposizione dell'Assemblea degli azionisti.

Il fondo speciale di previdenza dovrà essere eguale almeno all'ammontare complessivo di

una semestralità dei mutui in cartelle e in contanti alla chiusura dell'esercizio.

Le medesime regole hanno vigore quando l'esercizio del Credito fondiario, in dipendenza della presente legge, sia affidato ad un ente morale con la eccezione che la parte degli utili destinata per la Società agli azionisti, va a beneficio dell'ente fondatore.

Il fondo di riserva ed il fondo di previdenza devono essere impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato e in cartelle fondiarie non emesse dallo stesso Istituto o Società, e il fondo di previdenza anche in conto corrente fruttifero presso un Istituto di emissione.

(Approvato).

Art. 3.

Per la costituzione delle Società od Istituti di credito fondiario indicati nella presente legge, si seguiranno le norme delle leggi che regolano, secondo la natura degli enti, la forma costitutiva e il riconoscimento giuridico di essi.

(Approvato).

Art. 4.

Gli Istituti o Società esercenti il Credito fondiario con capitale minore di 10 milioni di lire, non potranno alla stessa persona o ditta concedere mutui in misura maggiore del ventesimo del capitale versato.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re può autorizzare gli Istituti di Credito fondiario che operano nelle altre zone ad estendere simultaneamente la loro azione in quella zona nella quale non fosse costituito un nuovo Istituto o una nuova Società di credito fondiario.

(Approvato).

Art. 6.

Agli Istituti o Società che fossero costituiti in dipendenza della presente legge, sono applicabili le disposizioni della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3^a), e quelle di ordine generale della legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3^a), in quanto non siano cotrarie alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Pregherei il Senato di consentire un'inversione nell'ordine del giorno, di consentire cioè che il n. 5: Consolidamento dei canoni daziari, sia discusso prima del n. 4.

Il Senato ha già concesso l'urgenza a questo disegno di legge: la Commissione si è dichiarata favorevole: i nuovi canoni devono essere notificati ai comuni entro la prima quindicina di questo mese, e prima devono essere esaminati dalla Commissione centrale. Oggi siamo al quarto giorno del mese.

Questo progetto potrebbe essere discusso ora o domani, prima dei provvedimenti finanziari, ma per ciò mi rimetto interamente al presidente ed al Senato.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito il signor ministro delle finanze propone che si inverta l'ordine del giorno e si discuta oggi stesso il progetto numero 5 dell'ordine del giorno stesso.

Pongo ai voti questa proposta: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge: « Consolidamento dei canoni daziari » (N. 84).

PRESIDENTE. Si passa dunque alla discussione del progetto di legge: Consolidamento dei canoni daziari.

Prego di dare lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato N. 84).

PRESIDENTE. Preveggo il Senato che l'Ufficio centrale propone all'approvazione del Senato un ordine del giorno del tenore seguente:

« Il Senato invita il ministro a stabilire con regolamento che il prefetto non possa valersi della facoltà, di cui al comma 3 dell'articolo 9, se non sul parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa e previa l'adozione e constatata insufficienza del provvedimento di cui nella prima parte dell'articolo stesso ed eventualmente dell'altro, di cui al comma 3 dell'art. 8 ».

Domando all'on. ministro delle finanze se accetta quest'ordine del giorno.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Ringrazio anzitutto la Commissione che ha così bene esposto il concetto di questa legge ed ha chiarito esattamente le parti essenziali di essa.

Dichiaro poi che accetto l'ordine del giorno proposto, il quale si riferisce all'articolo 8. Bene inteso però che sarà nel regolamento preveduto anche il caso in cui mancasse il parere favorevole della Giunta amministrativa. Il prefetto ne riferirà al ministro per le sue decisioni e per le ulteriori disposizioni da emanarsi nell'interesse dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora pongo ai voti l'ordine del giorno che ho letto, proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal Ministero: chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Ora passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I canoni d'abbonamento al dazio di consumo ora in corso, a termini dell'art. 4 della legge 22 luglio 1894, n. 339, ed i canoni dei comuni appaltati sono consolidati a favore dello Stato per un decennio a datare dal 1° gennaio 1896 nella cifra complessiva di L. 50,176,474 89 salve le variazioni che possono derivare dall'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È istituita presso il Ministero delle finanze una Commissione centrale da nominarsi con decreto reale, composta di un consigliere di Stato, di un consigliere di Corte di cassazione, del direttore o vicedirettore generale delle gabelle, di un consigliere della Corte dei conti e di un direttore capo divisione del Ministero dell'interno con incarico di:

a) determinare i canoni da pagarsi dai comuni che a tutto il giorno della promulgazione della presente legge avranno ottenuto il

cambio di categoria, o per i quali siavi stato cambiamento di circoscrizione;

b) riconoscere quali siano i comuni gravati di un canone che sia inferiore al terzo dell'ammontare medio dei dazi governativi nel triennio 1891-93, ed elevarlo a quel limite;

c) accertare i canoni di quei comuni i quali sostengono essere occorsi a loro danno errori materiali di conteggio nell'applicazione della legge 22 luglio 1894, o i quali per ragioni dipendenti da leggi speciali credano di aver diritto a un canone inferiore a quello loro assegnato dall'Amministrazione delle finanze;

d) ripartire i canoni che sono oggi corrisposti dagli appaltatori fra i vari comuni compresi in ogni contratto d'appalto.

(Approvato).

Art. 3.

Il Ministero delle finanze entro la prima quindicina di agosto 1895 comunica ai prefetti gli elenchi del canone determinato per ciascun comune della provincia, perchè lo notifichino immediatamente agli interessati.

I comuni potranno entro la prima quindicina di settembre ricorrere alla Commissione provinciale di cui all'articolo seguente, quando ritengano di poter dimostrare che il canone loro assegnato è superiore all'ammontare dei dazi governativi sui generi consumati nel comune al netto delle spese di riscossione.

(Approvato).

Art. 4.

È istituita in ogni capoluogo di provincia una Commissione composta dell'intendente di finanza, che la presiede, di un consigliere di prefettura, scelto dal prefetto, di due membri eletti dal Consiglio provinciale e del primo ragioniere dell'intendenza di finanza, che avrà anche le funzioni di segretario.

La Commissione in base alle statistiche offerte dal comune reclamante e corredate dei documenti comprovanti la loro esattezza, ai dati statistici, che potrà richiedere dal Ministero delle finanze, ed a tutte quelle notizie, che essa crederà opportuno di assumere, de

termina la quantità media annua dei generi che sarebbero stati soggetti a dazio nel comune durante il triennio 1891-93, vi applica la tariffa vigente dei dazi governativi, e detraendo dall'introito lordo così computato la quota proporzionale delle spese di riscossione effettivamente e necessariamente sostenute nell'anno 1894, decide se il canone assegnato al comune reclamante sia o no superiore all'ammontare dei dazi governativi, al netto delle spese di riscossione, e nel solo caso in cui tale eccedenza sia accertata può modificare il canone, e ridurlo al limite suaccennato.

Compiuto l'esame dei ricorsi la Commissione ripartisce la somma complessiva degli sgravi fra tutti i comuni della provincia che non hanno reclamato o i cui ricorsi furono respinti. Il riparto sarà fatto nella proporzione della somma a cui giunga il guadagno effettivo che fa ciascun comune sul dazio governativo.

Quando i canoni assegnati ai vari comuni componenti un Consorzio esistente nel quinquennio 1891-95 siano diversi da quelli risultanti dalla ripartizione fatta dal Consorzio nel quinquennio medesimo, la Commissione provinciale, sopra reclamo che anche uno solo dei comuni interessati abbia presentato non più tardi del 30 settembre 1895, sostituirà questi ultimi canoni a quelli comunicati in esecuzione dell'articolo precedente.

La Commissione provinciale trasmette entro la seconda quindicina di ottobre alla Commissione centrale l'elenco dei canoni definitivamente assegnati ai vari comuni della provincia.

Entro la prima quindicina di novembre la Commissione centrale rivede e dichiara esecutivi i canoni per tutti i comuni del Regno. L'elenco dei detti canoni sarà approvato con decreto reale.

Le decisioni delle Commissioni centrale e provinciale saranno inappellabili, e non potranno dar luogo ad alcun ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

(Approvato).

Art. 5.

Sei mesi avanti la scadenza del primo quinquennio ogni comune potrà ricorrere ad una Commissione provinciale costituita come all'ar-

ticolo 4, quando ritenga di potere dimostrare che nei quattro anni precedenti il canone fu superiore all'ammontare dei dazi governativi al netto delle spese corrispondenti di riscossione.

La risoluzione dei reclami avrà luogo nei modi e con gli effetti di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 6.

I comuni aperti i quali abbiano una popolazione complessiva inferiore a 10 mila abitanti, dovranno per gli effetti della riscossione dei dazi e del pagamento dei canoni al Governo, riunirsi in Consorzio con altri comuni dello stesso mandamento in modo che la popolazione di tutti i comuni consorziati riunita, non sia mai inferiore ai 10 mila abitanti.

È ammesso anche il Consorzio fra i comuni appartenenti a più mandamenti limitrofi, purchè situati nel territorio della stessa provincia.

Solo nel caso che più comuni aperti si trovino circoscritti interamente dal territorio di comuni chiusi, sarà loro concesso di riunirsi in Consorzio ancorchè abbiano una popolazione complessiva inferiore a 10 mila abitanti, e qualora nell'identica condizione si trovi un solo comune, sarà ammessa la gestione isolata.

La costituzione dei Consorzi ha luogo con decreto del prefetto e deve essere fatta entro il mese di ottobre.

In caso che i comuni non si accordino per la costituzione dei Consorzi o quando dopo la costituzione dei Consorzi volontari, rimanga un gruppo di comuni od un comune la cui popolazione sia inferiore a 10 mila abitanti, il prefetto, sentita la Giunta amministrativa, provvederà d'ufficio, entro la prima quindicina di novembre, senza riguardo al numero della popolazione, costituendo rispettivamente il Consorzio od autorizzando la gestione isolata.

(Approvato).

Art. 7.

I comuni chiusi potranno assumere per il decennio 1896-1905 la riscossione dei dazi nei comuni aperti limitrofi ed in contiguità o vicinanza di abitazioni o di borgate, contraendo l'obbligo di corrispondere allo Stato il canone dovuto dai comuni aggregati.

All'uopo dovranno entro un mese dalla promulgazione della presente legge presentare istanza al Ministero delle finanze, il quale deciderà sul parere della Giunta provinciale amministrativa. Contro questa decisione del Ministero non è ammesso alcun ricorso in via giudiziaria od amministrativa.

(Approvato).

Art. 8.

I comuni e consorzi devono versare il canone annuo al Tesoro dello Stato in dodici eguali rate scadenti il 25 di ogni mese ed in caso di mora sono assoggettati all'interesse del 6 per cento sulle somme non versate.

I comuni e Consorzi che daranno in appalto la riscossione dei dazi, dovranno richiedere che l'appaltatore presti una cauzione corrispondente a tre rate mensili della riscossione complessiva presunta per i dazi governativi e comunali. L'appaltatore in tal caso ha obbligo di versare per conto del comune o del Consorzio, direttamente nella tesoreria della Provincia, l'ammontare delle rate di canone nel giorno 25 di ciascun mese e cogli interessi di mora stabiliti dal comma precedente nei casi di ritardato pagamento.

Il Governo, in caso di mancato versamento di due rate di canone, procederà alla esecuzione sulla cauzione dell'appaltatore con le norme dettate dalla legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a), e dal relativo regolamento per l'escussione degli esattori delle imposte dirette, come se l'appaltatore si fosse obbligato direttamente coll'Amministrazione dello Stato.

(Approvato).

Art. 9.

Nel caso di ritardato pagamento oltre il termine fissato, della rata di canone dovuta da qualsivoglia comune, sia chiuso od aperto, e Consorzio di comuni, il prefetto, su proposta dell'intendente di finanza, dopo diffida fatta al comune stesso o al Consorzio, con preavviso di cinque giorni provvederà alla destinazione di un sorvegliante presso l'ufficio principale dell'azienda daziaria o presso la tesoreria del comune chiuso od aperto, o del comune capo del Consorzio moroso, coll'incarico di concentrare gli introiti daziari tanto di spettanza del Go-

verno, quanto di ragione comunale e di curarne il versamento nella tesoreria provinciale, fino a concorrenza del debito maturato del comune o del Consorzio.

Sono a carico dell'ente debitore le spese di viaggio e le indennità e le altre spese dovute al sorvegliante.

Nel caso che i comuni morosi non abbiano imposto alcun dazio addizionale o comunale o l'abbiano imposto in misura inferiore al limite massimo consentito, il prefetto, su proposta dell'intendente di finanza, potrà con suo decreto da pubblicarsi all'albo pretorio dei comuni stessi pel periodo di otto giorni, imporre od elevare le addizionali od i dazi comunali nella misura necessaria a saldare il credito della finanza.

(Approvato).

Art. 10.

Pei comuni i quali al 31 dicembre 1895 siano in debito verso la finanza di più che due rate di canone, verrà provveduto alla riscossione dei dazi, fino al completo soddisfacimento del credito della finanza, colle norme indicate dai precedenti articoli 8 e 9.

(Approvato).

Art. 11.

Durante il decennio i comuni potranno chiedere ed ottenere colle forme prescritte sia il passaggio dalla categoria degli aperti a quella dei chiusi, sia il cambio di classe per effetto di aumento di popolazione, constatato dal censimento. In tali casi il Governo del Re determina quale sia l'aumento di canone che i comuni dovranno corrispondere quale corrispettivo dell'ottenuta concessione.

I comuni chiusi potranno eziandio nel corso del decennio chiedere ed ottenere la modificazione della linea daziaria, sottoponendosi al pagamento di quel maggiore canone che sarà fissato dal Governo, quando la modificazione abbia per effetto di includere nell'ambito daziario una maggiore popolazione.

Potranno altresì i comuni chiedere il passaggio ad altra categoria quando sia legalmente accertata una diminuzione di popolazione che dia loro tale diritto.

(Approvato).

Art. 12.

Nulla è innovato a quanto dispongono le leggi 14 marzo 1881, n. 198; 15 maggio 1885, n. 2892; e 28 giugno 1892, n. 298 pel comune di Napoli, e la legge 20 luglio 1890, n. 6980, pel comune di Roma.

Nulla è pure innovato alle leggi vigenti in materia in quanto non sia contrario alla presente.

Rimane poi fermo l'obbligo nei comuni di formare e trasmettere all'intendenza di finanza, nei tempi e nei modi che saranno stabiliti dal Ministero delle finanze, la dimostrazione annuale dei consumi dei generi tassati.

Contro i comuni che trascurassero l'adempimento di quest'obbligo, sarà provveduto a norma dell'articolo 174 della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge si voterà domani in principio di seduta a scrutinio segreto.

Domani dunque alle 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti relativi al personale del reale corpo del Genio civile;

Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro, Messina e Firenze;

Facoltà al Governo di autorizzare la creazione d'Istituti e Società regionali esercenti il credito fondiario;

Consolidamento dei canoni daziari.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti di finanza e di Tesoro;

Convalidazione del regio decreto 9 dicembre 1894, n. 531, che modifica le discipline sull'importazione temporenea dei grani per la macinazione, e degli zuccheri greggi per la raffinazione;

Modificazioni alla legge doganale;

Modificazioni alla legge 14 aprile 1892, numero 189, per retrocessioni e vendite di beni devoluti allo Stato per debiti d'imposte;

Stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1895-96.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori, segretari, di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Conversione in legge dei regi decreti 29 novembre 1894, n. 509, e 20 gennaio 1895, n. 16, relativi alla proroga ed alla riconvocazione dei comizi elettorali della Camera di commercio ed arti di Messina.

Votanti	75
Favorevoli	68
Contrari	6
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie.

Votanti	75
Favorevoli	65
Contrari	9
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Conversione in legge del regio decreto 27 dicembre 1894, n. 570, che proroga i termini per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue.

Votanti	76
Favorevoli	70
Contrari	5
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Aumento di fondi per la bonifica idraulica dell'Agro romano.

Votanti	75
Favorevoli	65
Contrari	9
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Approvazione di spese straordinarie per la ricostruzione di ponti sopra strade nazionali e per la bonificazione del palude dell'Alberese.

Votanti	75
Favorevoli	67
Contrari	7
Astenuti	1

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 19 e 40).